

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 490<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1975

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente VENANZI,  
indi del Vice Presidente ALBERTINI  
e del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

#### INDICE

**CONGEDI** . . . . . Pag. 23087

#### **CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di elenco delle registrazioni  
con riserva . . . . . 23087

#### **DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . . 23087  
Approvazione da parte di Commissioni per-  
manenti . . . . . 23087

#### **Seguito della discussione:**

« Disposizioni in materia di imposte sui  
redditi e sulle successioni » (2170);

« Modifica della imposta sul reddito delle  
persone fisiche istituita con decreto del  
Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 597, per quanto riguarda le detra-  
zioni soggettive dell'imposta sui redditi de-  
rivanti da lavoro dipendente autonomo o  
da pensione e per quanto riguarda taluni  
costi delle imprese artigiane e delle minori  
imprese. Modifiche al decreto del Presiden-  
te della Repubblica 29 settembre 1973,  
n. 601, concernente la disciplina delle age-  
volazioni tributarie » (1511), d'iniziativa del  
senatore Borsari e di altri senatori;  
« Esclusione dei redditi da lavoro dipen-  
dente dal cumulo del reddito familiare »  
(1876), d'iniziativa del senatore De Ponti e  
di altri senatori;

« Modifiche al decreto del Presidente della  
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in  
materia di cumulo fiscale dei redditi da la-  
voro » (1919), d'iniziativa del senatore Co-  
lajanni e di altri senatori;

« Modifica del secondo comma dell'artico-  
lo 11 del decreto del Presidente della Re-  
pubblica 29 settembre 1973, n. 597, in ma-  
teria di cumulo fiscale dei redditi fami-

liari » (1942), d'iniziativa del senatore Romagnoli Caretoni Tullia:

BERGAMASCO . . . . .	<b>Pag.</b> 23091 e <i>passim</i>
* BORSARI . . . . .	23106 e <i>passim</i>
CIPELLINI, <i>relatore</i> . . . . .	23091 e <i>passim</i>
DE FALCO . . . . .	23114, 23116, 23134
DE LUCA . . . . .	23127, 23130
FERRALASCO . . . . .	23120, 23122
MARANGONI . . . . .	23104, 23119, 23122
PANDOLFI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	23149
PAZIENZA . . . . .	23089 e <i>passim</i>
* PINNA . . . . .	23112 e <i>passim</i>

POERIO . . . . .	<i>Pag.</i> 23104, 23105, 23107
SEGNANA . . . . .	23127 e <i>passim</i>
VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	23092 e <i>passim</i>
ZUGNO . . . . .	23116, 23117, 23121

#### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . .	23149
--------------------	-------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

## Presidenza del Vice Presidente VENANZI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**BALBO**, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

### Congedi

Hanno chiesto congedo i senatori Oliva per giorni 1, Martinelli per giorni 1 e Russo per giorni 3.

### Annunzio di elenco di registrazioni con riserva trasmesse dalla Corte dei conti

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Corte dei conti, a norma dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, ha trasmesso l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella seconda quindicina del mese di settembre 1975 (*Doc. VI, n. 2*).

Tale documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro della pubblica istruzione:*

« Integrazione del finanziamento per i maggiori oneri relativi alle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 14 della legge 24

luglio 1962, n. 1073, e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché all'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868 » (2664).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

**MURMURA.** — « Reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dai marescialli maggiori aiutanti dei Carabinieri in possesso di determinati requisiti » (2265).

### Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

**PRESIDENTE.** Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*4ª Commissione permanente (Difesa):*

« Obblighi di servizio per sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito » (2162);

*8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

**LATINO** ed altri. — « Disposizione integrativa della legge 2 marzo 1974, n. 72, concernente l'abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo e riconoscimento giuridico della pensione di invalidità » (2112), con il seguente nuovo titolo: « Disposizione integrativa della legge 2 marzo 1974, n. 72, concernente l'abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo ed il riconoscimento giuridico della pensione di invalidità »;

*10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

**Deputati LA FORGIA** ed altri. — « Proroga della durata in carica delle commissioni per

l'artigianato » (2237) (Approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati);

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Consolidamento dei fondi stanziati per l'assistenza psichiatrica ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 » (2169).

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

« Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni » (2170);

« Modifica della imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dell'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente autonomo o da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie » (1511), d'iniziativa del senatore Borsari e di altri senatori;

« Esclusione dei redditi da lavoro dipendente dal cumulo del reddito familiare » (1876), d'iniziativa del senatore De Ponti e di altri senatori;

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi da lavoro » (1919), d'iniziativa del senatore Colajanni e di altri senatori;

« Modifica del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi familiari » (1942), d'iniziativa del senatore Romagnoli Carettoni Tullia

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni »;

« Modifica della imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto riguarda le detrazioni soggettive dell'imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente autonomo o da pensione e per quanto riguarda taluni costi delle imprese artigiane e delle minori imprese. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie », di iniziativa del senatore Borsari e di altri senatori; « Esclusione dei redditi da lavoro dipendente dal cumulo del reddito familiare », di iniziativa del senatore De Ponti e di altri senatori; « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi da lavoro », d'iniziativa del senatore Colajanni e di altri senatori; « Modifica del secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di cumulo fiscale dei redditi familiari », d'iniziativa del senatore Romagnoli Carettoni Tullia.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2170 nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

**BALBO, Segretario:**

**Art. 1.**

Nei confronti dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati l'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica sul reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10 del detto decreto, formato dai redditi propri di ciascuno, compresi quelli imputati ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto, e da quelli, ad entrambi imputati, dei figli minori conviventi, compresi gli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III del codice civile e i figli naturali riconosciuti, di entrambi o di uno solo di essi. Non concorrono

no a formare il reddito complessivo i redditi di cui agli articoli 3, secondo comma, e 12 del predetto decreto.

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1.

**B A L B O , Segretario:**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973 si applica separatamente sul reddito proprio di ciascun soggetto, al netto delle deduzioni previste all'articolo 10 del decreto predetto.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

“ L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, esclusi quelli sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 ”.

L'articolo 4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 è soppresso.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 è sostituito dal seguente:

“ La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 12, 13 e 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 ”.

1.1      **PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA,  
FILETTI, MARIANI, LANFRÈ, DE  
SANCTIS, ENDRICH, BONINO**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Nei confronti dei coniugi l'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica separatamente sul reddito proprio di ciascuno, al netto delle deduzioni previste all'articolo 10

del detto decreto. Oltre ai redditi propri, sono imputati al soggetto passivo:

a) i redditi dei figli minori non emancipati conviventi con il contribuente, compresi i figli naturali riconosciuti ed i figli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III, del codice civile;

b) i redditi altrui dei quali il contribuente ha la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti ».

1.2

**BERGAMASCO, BALBO**

*In via subordinata all'emendamento 1.2, sopprimere le parole: « ed effettivamente ».*

1.3

**BERGAMASCO, BALBO**

**P A Z I E N Z A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P A Z I E N Z A .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il nostro emendamento 1.1 è sostitutivo dell'intero articolo. Ne deriva innanzitutto che i nostri emendamenti relativi agli articoli da 2 a 7 sono da considerarsi una conseguenza di questo articolo sostitutivo, per cui se cade l'emendamento 1.1 dovrebbero intendersi ritirati tutti gli altri, salvo che si tratti di emendamenti particolari che via via vedremo.

Non ho bisogno di dilungarmi nella illustrazione dell'emendamento, la cui ragione, secondo noi, non solo riposa sulla interpretazione corretta degli articoli 3, 23, 27, 29, 31 e 53 della Costituzione, ma trova conforto nell'esame di legislazione comparata cui ha fatto largamente riferimento il senatore De Ponti nel suo intervento e più sinteticamente io. Nè ho bisogno di soffermarmi sui motivi politici, morali, sociali che sono alla base dell'emendamento con il quale si vuole sopprimere il cumulo dei redditi.

Voglio in particolare riferirmi ad un accenno della replica del relatore in cui si parlava del cumulo dei redditi come di una esigenza scaturita e rafforzata quanto meno dal nuovo diritto di famiglia. Vorrei confutare questa impressione erronea e vorrei restare nel-

l'ambito di quanto ci ha detto questa mattina in sede di replica il Ministro, che considera il cumulo dei redditi non una questione di principio ma un fatto empirico (diretto alla riscossione dei tributi, senza che ciò involga — diceva il Ministro — delle pregiudiziali).

Ho ascoltato attentamente il Ministro anche quando ha accennato alla composizione dei redditi e ci ha detto che in definitiva il problema del cumulo dei redditi sarebbe scarsamente sentito perchè le famiglie nelle quali le donne lavorano non sono in rapporto maggioritario rispetto alle altre famiglie, ma sono in proporzione nettamente minore, specialmente in alcune regioni (penso che si riferisse a molte regioni del Sud).

Questo, a mio avviso, avvalora gli argomenti a favore della nostra tesi, che a maggior ragione andrebbe sostenuta in quanto non si tratta di un fenomeno generalizzato, a larga base popolare, poichè il numero delle famiglie in cui il cumulo dei redditi si effettua non è in maggioranza rispetto al numero delle famiglie che fondano la propria vita soltanto su un reddito.

Non c'è nemmeno il suffragio delle ragioni di bilancio, che avremmo potuto capire soltanto se il cumulo dei redditi si fosse mantenuto quale usbergo del principio della progressività per gli alti redditi al di sopra dei 20-30 milioni, ad evitare un fittizio frazionamento dei redditi in maniera da eludere la norma sulla progressività.

Le dichiarazioni del Ministro, in definitiva, rafforzano la nostra convinzione, tanto più che si tratta di un problema che non investe la totalità delle famiglie italiane e nemmeno la maggior parte di esse. Il mio Gruppo non vede perchè non si possa risolvere la questione alla luce dei principi della Carta costituzionale e del diritto. E qui mi ricollego a quanto dicevo prima permettendomi di confutare il relatore quando afferma che il nuovo diritto di famiglia porterebbe in luce una carica positiva a favore del principio del cumulo dei redditi. Voglio ricordarvi semplicemente che con la comunione dei beni, intesa quale base giuridica per i casi di scioglimento del matrimonio e per tutta la casistica che vi è ben nota, il legislatore ha inteso salvaguardare l'interesse reciproco dei coniugi e

non pregiudicarlo nella eventualità di inadempienze personali verso i terzi e verso il fisco.

Se andiamo a leggere le parti del diritto di famiglia che ci interessano in relazione alla comunione dei beni, vediamo che i beni della comunione rispondono di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia. Ed è ben difficile ricollegare a questo carattere obbligatorio, personale ma incastrato nel concetto di famiglia, le obbligazioni fiscali che invece hanno un'altra radice, non certo nell'ambito della famiglia; come è difficile ricondurre concettualmente a queste categorie le altre obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi.

Sicchè, anche la norma che continua affermando: « i creditori particolari di uno dei coniugi possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato » non porta argomenti a favore del cumulo dei redditi.

In definitiva, il possesso del reddito personale non ha niente a che vedere con la comune proprietà dei beni della comunione legale e questo divieto di delega si riferisce specificamente alla salvaguardia dell'interesse reciproco dei coniugi e non alla possibilità di estendere la garanzia dei terzi creditori e del fisco nei confronti dei beni facenti parte della comunione familiare.

Colleghi, potrei dilungarmi molto sull'argomento, ma non è assolutamente mia intenzione tediarvi. Voglio semplicemente rassegnarvi la mia convinzione che il diritto di famiglia, così come è diventato recentemente legge dello Stato, come è, dal 21 settembre, applicato quale legge dello Stato, non porta argomenti a favore del cumulo dei redditi. Del resto argomenti, in linea di principio, a favore del cumulo dei redditi non esistono. E poichè il Ministro, nel darci una rapida rassegna della situazione, ci ha fatto implicitamente capire che non sussistono nemmeno ragioni di bilancio tali da consigliare il mantenimento nel nostro ordinamento giuridico di una norma, che è stata tradotta nei provvedimenti delegati in maniera da lasciare quanto meno perplessi sulla aderenza del legisla-

tore delegato alla delega ricevuta, noi, nell'interesse della famiglia e nell'interesse di sane costruzioni giuridiche, che tanto più sono chiare tanto meglio vengono accettate, specie dai contribuenti, insistiamo affinché l'Assemblea approvi il nostro emendamento.

**B E R G A M A S C O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**B E R G A M A S C O .** Ho già avuto ieri occasione di esporre con una certa ampiezza il nostro punto di vista in ordine al problema del cumulo dei redditi tra coniugi e di elencarne i motivi, motivi che non sono solo nostri ma, come abbiamo sentito, anche di autorevoli esponenti della maggioranza. Sono motivi di ordine costituzionale, sui quali la Corte dovrà pronunciarsi, pare, tra qualche giorno; naturalmente è ben lungi da noi l'idea di voler anticipare il giudizio della Corte stessa, ma nemmeno il Parlamento può ignorarli e deve tenerli presenti nelle sue decisioni. Sono motivi anche di ordine politico, di ordine economico, di ordine sociale, che si fondano tutti sulla presunzione, non dimostrata, che il fatto di contrarre matrimonio e di fondare una famiglia accresca la capacità contributiva dei contribuenti, nel senso di dar luogo a minori spese e quindi di aumentare le possibilità di risparmio.

Come dicevo, presunzione non dimostrata e difficilmente dimostrabile, come conferma il trattamento adottato in rapporto al problema da alcune legislazioni estere, come abbiamo visto ieri. Non è una questione di principio, come lei diceva, onorevole Ministro, ma nemmeno è una questione solo empirica perchè riveste aspetti giuridici, che interessano la Corte costituzionale.

In questo senso abbiamo presentato i nostri emendamenti che vanno dall'articolo 1 all'articolo 7 e che sono diretti a sopprimere il cumulo prevedendo una imposizione separata dei redditi di ciascuno e imputando al contribuente i soli redditi dei figli minori conviventi e non emancipati, dei figli adottivi ed i redditi di cui il contribuente ha la libera disponibilità e l'amministrazione.

Ovviamente a questo emendamento sono legati i successivi sino all'articolo 7 che partono tutti dal presupposto dell'abolizione del cumulo.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 1.3 che ha contenuto diverso, chiediamo la soppressione delle parole: « ed effettivamente » dall'articolo 1 e dai successivi. Parlare di separazioni effettive significa cercare di evitare le separazioni fittizie messe in atto per evadere il cumulo fiscale. Intanto non si vede come un simile accertamento possa conseguirsi, per l'iniziativa di chi, con quali procedure e con quali conseguenze rispetto ad una separazione consacrata da una sentenza passata in giudicato.

Inoltre mi pare che non si possa uscire da questo dilemma: o la norma rimane inoperante perchè non si riesce a trovare il modo di applicarla, ed allora è inutile aggiungerla, o si crede davvero che molti italiani siano abbastanza spregiudicati da affrontare le conseguenze di una separazione e allora non avremo più separazioni fittizie, ma avremo convivenze illegittime.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**C I P E L L I N I , relatore.** Nella relazione al disegno di legge e più sinteticamente nella replica di questa mattina ho sottolineato come la Commissione sia contraria all'abolizione del cumulo proprio perchè riteniamo che con il principio della tassazione congiunta dei redditi familiari si salvaguardi la progressività dell'imposizione dei redditi, esplicitamente richiamata nella Costituzione.

C'è poi da notare che il cumulo non è altro che una più moderna, più snella e più giusta applicazione del principio introdotto con il decreto n. 3062 del 1923 che prese il nome di imposta complementare.

Per questo il relatore è contrario agli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Questa mattina ho parlato molto a lungo e quindi ora mi rimetto a quanto ho detto. Ho ricordato questa mattina l'equilibrio tra le varie componenti, cioè le aliquote (comprese le detrazioni fisse) e la determinazione dell'imponibile, e ho ricordato che non vanno trascurati i problemi di gettito.

Per quanto riguarda le parole: « ed effettivamente », che si vogliono sopprimere, si tratta di una forma di salvaguardia e di difesa del fisco che può consentire in casi estremi, quando è evidente la finzione della separazione legale, di far valere ugualmente la unità fra i coniugi che non è venuta meno per l'atto fittizio.

Quindi mi associo al parere espresso dal relatore chiedendo che non vengano accolti gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1. 1, presentato dal senatore Pazienza e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1. 2, presentato dai senatori Bergamasco e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1. 3, presentato dai senatori Bergamasco e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

#### Art. 2.

Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo precedente, non è supe-

riore ai sette milioni, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio di ciascuno dei coniugi e su quello di ciascuno dei figli, al netto degli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riferibili ad ognuno di essi e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto si operano sull'imposta complessiva.

È abrogato l'articolo 4, sesto comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

Sono altresì soppresse all'ultimo comma dell'articolo 4 citato nel precedente comma le parole da: « e semprechè » fino a: « non superi lire 4 milioni annue ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

*Sopprimere l'articolo.*

2. 1 P A Z I E N Z A , N E N C I O N I , B A S A D O N N A ,  
F I L E T T I , M A R I A N I , L A N F R È , D E  
S A N C T I S , E N D R I C H , B O N I N O

*Sopprimere l'articolo.*

2. 2 B E R G A M A S C O , B A L B O

P R E S I D E N T E . Gli emendamenti 2. 1 e 2. 2 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

#### Art. 3.

Se il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati a norma dell'articolo 1, supera il limite di



cui al primo comma dell'articolo precedente, si applica all'imposta determinata a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, una ulteriore detrazione, in ragione del dodici per cento del primo milione, dell'otto per cento del secondo milione e del quattro per cento del residuo ammontare, commisurata al minore tra gli importi complessivi dei redditi propri di ciascun coniuge al lordo delle deduzioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La detrazione non può in alcun caso superare le trecentosessantamila lire.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

- 3.1 PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA,  
FILETTI, MARIANI, LANFRÈ, DE  
SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*Sopprimere l'articolo.*

- 3.2 BERGAMASCO, BALBO

*Sostituire le parole: « al lordo » con le altre: « al netto ».*

- 3.3 IL GOVERNO

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti 3.1 e 3.2 sono stati ritirati.

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.3.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

Art. 4.

Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 1 ai fini della determinazione del reddito complessivo sono imputati al soggetto passivo, oltre ai redditi propri, i redditi dei figli minori conviventi, compresi gli adottati secondo le norme del libro primo, titolo VIII, capo III, del codice civile e i figli naturali riconosciuti.

Se il reddito complessivo lordo, comprensivo dei redditi imputati al soggetto passivo ai sensi del precedente comma, è inferiore al limite indicato nell'articolo 2, primo comma, si applicano le disposizioni ivi contenute.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

- 4.1 PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA,  
MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, DE  
SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*Sopprimere l'articolo.*

- 4.3 BERGAMASCO, BALBO

*In via subordinata all'emendamento 4.1, nel secondo comma sostituire le parole: « al limite indicato nell'articolo 2, primo comma » con le altre: « a dieci milioni ».*

- 4.2 PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA,  
MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, DE  
SANCTIS, ENDRICH, BONINO

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti 4.1 e 4.3 sono stati ritirati.

**PAZIENZA.** Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, vorrei che fosse chiarita qual è l'ipotesi legislativa, fuori dell'articolo 1, ai fini della determinazione del reddito.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*.  
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*.  
Fuori dall'ipotesi dell'articolo 1, cioè anche quando non vi siano i coniugi legalmente separati, sono computati i redditi dei figli minori conviventi compresi gli adottati secondo le norme, eccetera. Quindi, in primo luogo viene considerata l'ipotesi nei confronti dei coniugi non legalmente separati, in secondo luogo l'ipotesi in cui uno abbia dei figli senza avere magari il coniuge, anche perchè tra l'altro può essere vedovo.

P A Z I E N Z A . Allora ritiro l'emendamento 4.2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

#### Art. 5.

I coniugi non legalmente ed effettivamente separati devono presentare una dichiarazione unica dei propri redditi e di quelli ad essi imputati.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun coniuge per la parte relativa ai redditi propri e da entrambi per le parti relative ai redditi ad essi imputati ed al reddito complessivo formato a norma dell'articolo 1. La dichiarazione sottoscritta da uno solo è valida per chi l'ha sottoscritta salvo

l'applicazione al coniuge che non ha sottoscritto delle sanzioni per omessa dichiarazione previste nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Per l'inosservanza delle disposizioni del primo comma si applica nei confronti dei coniugi la pena pecuniaria da lire centomila a lire un milione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

*Sopprimere l'articolo.*

5.1 PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA,  
MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, DE  
SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*Sopprimere l'articolo.*

5.3 BERGAMASCO, BALBO

*In via subordinata all'emendamento 5.1, al primo comma sopprimere le parole: « ed effettivamente »; all'ultimo comma aggiungere le parole: « qualora il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati ai sensi dell'articolo 1, sia superiore a sette milioni. Detta pena non si applica nei confronti del coniuge che abbia presentato e sottoscritto la dichiarazione comprensiva dei redditi imputati all'altro coniuge, e che dimostri di avere invitato l'altro coniuge a firmare la dichiarazione stessa a mezzo di raccomandata, con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ».*

5.2 PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA,  
MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, DE  
SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*In via subordinata all'emendamento 5.3, al primo comma sopprimere le parole: « ed effettivamente » e alla fine del secondo comma, aggiungere le parole: « tali sanzioni sono ridotte alla metà se i redditi del coniuge che*

non ha sottoscritto la dichiarazione sono compresi nella stessa, sottoscritta dall'altro coniuge ».

5.4

BERGAMASCO, BALBO

*Al secondo comma sostituire il secondo periodo con i seguenti:*

« La dichiarazione sottoscritta da uno solo è valida per chi l'ha sottoscritta relativamente ai redditi propri ed a quelli ad entrambi i coniugi imputati ai sensi dello stesso articolo 1. Al coniuge che non ha sottoscritto la dichiarazione si applicano le sanzioni per omessa dichiarazione prevista nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« Per l'inosservanza della disposizione del primo comma si applica nei confronti dei coniugi la pena pecuniaria da un terzo alla metà della maggior imposta dovuta ».

5.5

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Gli emendamenti 5.1 e 5.3 sono stati ritirati. La prima parte degli emendamenti 5.2 e 5.4, riguardanti la soppressione al primo comma delle parole: « ed effettivamente », è preclusa.

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Vorrei un po' di buona volontà da parte del signor Ministro. L'articolo 5 nel testo attuale afferma che il coniuge non legalmente ed effettivamente separato deve presentare la dichiarazione, unica, dei propri redditi e di quelli a lui imputati. E questa dovrebbe essere una conseguenza del principio del cumulo dei redditi che l'Assemblea ha inteso mantenere. Al secondo comma, però, si afferma che la dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun coniuge per la parte relativa ai redditi propri o per il reddito complessivo eccetera.

La dichiarazione, sottoscritta da uno solo dei coniugi, è valida per chi l'ha sottoscritta,

salvo l'applicazione, al coniuge che non l'ha sottoscritta, delle sanzioni per omessa dichiarazione previste nel titolo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Fino a questo punto l'articolo potrebbe anche avere una sua logica ed un supporto di giustificazione valida. Laddove invece siamo veramente perplessi è sull'ultimo comma, in cui si dice che per l'inosservanza delle disposizioni del primo comma si applica nei confronti dei coniugi la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000. Il primo comma, ricordiamolo, diceva che i coniugi non legalmente ed effettivamente separati debbono presentare una dichiarazione unica dei propri redditi. La sanzione riguarda quindi la mancanza di contestualità nella dichiarazione, la mancanza della doppia firma, la mancata presentazione in unico modulo. Ma quando per avventura esistessero due dichiarazioni dei due coniugi, ciascuno per conto proprio, la semplice inosservanza di questa contestualità di firma comporterebbe nei confronti di entrambi i coniugi pene pecuniarie da lire centomila a un milione. Allora noi ci siamo rappresentati il caso piuttosto frequente e diffuso di coniugi che per motivi di lavoro o per motivi di contrasto o per motivi di malattia non vivono insieme al momento della dichiarazione contestuale dei redditi. Ci possono essere i motivi più disparati. Uno dei motivi più frequenti deve essere quello della separazione di fatto, ma ci possono essere — ripeto — motivi di malattia, motivi di lavoro, motivi di assenza anche dal suolo del nostro territorio e ci possono essere delle ipotesi in cui uno dei due coniugi debba presentare la dichiarazione per dei redditi minimi di natura immobiliare o dei redditi modestissimi o che comunque siano al di sotto del cumulo, dei redditi che, anche se non dichiarati contestualmente, non sposterrebbero di una lira l'introito tributario. Pur tuttavia di fronte ad una semplice infrazione a carattere formale, si verificano sanzioni solo perchè manca la contestualità delle dichiarazioni, quando magari esistono due dichiarazioni, ciascuna di un coniuge per conto suo (una mandata da Milano ed una da Palermo) ed entrambe, sommate, non porta-

no alcuna differenza ai fini del cumulo. In questo caso resterebbe ferma la pena pecuniaria da lire centomila a un milione.

Chi conosce la realtà tumultuosa del nostro popolo, con un numero notevolissimo di separazioni di fatto, può immaginare di assistere a tutte le scene del marito che chiama la moglie per firmare la dichiarazione; marito e moglie, con o senza avvocati, farebbero magari a coltellate fra di loro; figuriamoci se si mettono allo stesso tavolo per firmare. Ognuno dei coniugi per conto suo firma la dichiarazione regolare, senza nulla celare al fisco e senza arrecargli alcun danno, perchè sono al di sotto del tetto e per tutta una serie di svariati motivi. Ciò nonostante non solo c'è l'inosservanza formale della contestualità della dichiarazione, ma c'è una pena pecuniaria da centomila lire a un milione e per giunta la pena colpisce anche il coniuge incolpevole che abbia invitato l'altro coniuge a firmare con lui i dati effettivi o anche ad andare a firmare da un'altra persona, dove si trova la dichiarazione, senza nemmeno avere dei contatti visivi con lui. Quindi un contribuente che abbia fatto tutto il suo dovere fino in fondo, che abbia dichiarato tutti i suoi averi e che abbia costretto l'altro coniuge a dichiarare i suoi, soltanto perchè manca la firma contestuale sul modulo di dichiarazione dovrebbe sottostare ad una pena pecuniaria da lire centomila a un milione.

Mentre noi siamo d'accordo sul secondo comma (quando vi sia una omessa dichiarazione è opportuno che ognuno si assuma le sue responsabilità) mentre siamo d'accordo sull'impostazione generale dell'articolo, perchè non è possibile affidare per legge delle rappresentanze ad un coniuge perchè rappresenti anche l'altro (del resto anche la Corte costituzionale avrà ancora modo di pronunciarsi sull'argomento) non possiamo essere d'accordo sull'entità della sanzione e sulla sua applicabilità anche a prescindere dalla colpa. Questo argomento ci ha sottratto diverso tempo in Commissione e quasi tutti i commissari si ponevano il problema, che del resto si poneva lo stesso Governo responsabilmente, di come ovviare ad inconvenienti sicuri che sussistono soltanto per la tutela del principio della cumulabilità dei redditi e

portano a storture evidenti e sicure nella applicazione concreta. E allora tra i vari meccanismi, alcuni dei quali erano stati suggeriti (cioè il fisco inviti il coniuge che non abbia firmato la dichiarazione a recarsi a firmarla, ad esempio; ed è stato giustamente detto che era bene evitare qualsiasi intervento successivo che del resto lo stato degli uffici non avrebbe nemmeno consentito) noi ci siamo fatti carico del problema e avremmo cercato di risolverlo in questa maniera: affermando, innanzitutto, che non vi sia alcuna sanzione per l'inosservanza soltanto formale della mancanza di contestualità nella firma quando il reddito complessivo lordo dei coniugi, comprensivo dei redditi ad essi imputati ai sensi dell'articolo 1, sia inferiore ai 7 milioni, e inoltre che detta pena non si applichi nei confronti del coniuge che abbia presentato e sottoscritto la dichiarazione comprensiva dei redditi imputati all'altro coniuge e che dimostri di avere invitato l'altro coniuge a firmare la dichiarazione stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 10 giorni prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione stessa. Confidiamo che il Ministro ci venga incontro e che comunque l'Assemblea approvi questo emendamento.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . In Commissione l'onorevole Ministro ci ha esposto con estrema chiarezza il suo punto di vista in ordine alle dichiarazioni congiunte dei coniugi. Se la dichiarazione che comprende i redditi di entrambi i coniugi reca la firma di uno solo di essi, la dichiarazione vale per il coniuge che ha firmato, ma i redditi dichiarati a nome dell'altro non sono considerati e quindi si tratta di omessa dichiarazione che incorre nelle relative sanzioni.

A me sembra che così si consacrì una vera e propria ingiustizia perchè si equipara la semplice omissione di una delle due firme — perchè una c'è — su una dichiarazione veritiera, comprensiva di tutti i redditi e sulla

quale magari si è già pagata e riscossa la tassa a norma dell'articolo 14, con l'omissione della dichiarazione.

E chiaro che nel primo caso si tratta di un errore, di una dimenticanza commessa sicuramente in buona fede, dal momento che i redditi sono stati dichiarati; nell'altro si tratta invece del tentativo fraudolento di evadere dalle imposte: ma la pena è la stessa per il peccato veniale e per il peccato mortale. Per questo noi riteniamo che la sanzione debba essere diversa e provvediamo con il nostro emendamento, al quale, se qualche cosa si può rimproverare, è di essere ancora troppo oneroso.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze.*  
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze.*  
Credo che la lunghissima discussione che abbiamo fatto in Commissione — devo dire interessante sotto il profilo giuridico — sia stata utile, e ringrazio il senatore Pazienza, oltre che il senatore Bergamasco, per averla ricordata traendone delle conseguenze ed avvicinando i diversi punti di vista.

In sintesi — e ritengo che il senatore Bergamasco abbia parlato di dichiarazione congiunta per un *lapsus* — non siamo in presenza di una dichiarazione congiunta, ma di dichiarazioni contestuali. Questo significa che si tratta di due dichiarazioni fatte in modo unitario, senza che vi sia — e l'ho fatto presente più volte in Commissione — un inammissibile mandato *ex lege* di un coniuge all'altro a dichiarare i redditi dell'altro coniuge. Questo sarebbe, oltre tutto, estremamente pericoloso, a parte che in questo caso — si parla tanto di Costituzione — credo che sarebbe piuttosto dubbia la costituzionalità di un siffatto mandato *ex lege* a fare la dichiarazione.

Conseguentemente, se un coniuge non sottoscrive la dichiarazione, la dichiarazione dell'altro coniuge non vale come sua dichiarazione, anche se comprende suoi redditi: come una qualunque nostra dichiarazione se la presentiamo senza averla firmata è inesisten-

te giuridicamente, non è una dichiarazione. Ecco allora l'omessa dichiarazione. Ma ecco anche l'utilità della discussione che abbiamo avuto in Commissione, perchè un punto che non era sufficientemente chiaro cioè dove si diceva: « è valida per chi l'ha sottoscritta », l'abbiamo reso più esplicito — come era nell'intenzione, del resto, della formula, — e cioè è valida per i soli redditi di chi l'ha sottoscritta. E questo l'emendamento governativo lo rende ancora più esplicito, dicendo chiaramente che è valida relativamente ai redditi propri ed a quelli che a lui vengono imputati. Per l'altro coniuge si mantiene la formula della omissione di dichiarazione. Questo l'abbiamo già discusso in Commissione e mi pare che siamo completamente d'accordo. Per la seconda parte, l'emendamento governativo viene esattamente incontro alle preoccupazioni espresse perchè non applica più la sanzione in cifra fissa per le dichiarazioni separate dei due coniugi, fatte in violazione dell'obbligo della contestualità, ma prevede una pena pecuniaria proporzionale da un terzo alla metà della maggiore imposta dovuta. Questo vuol dire che se le dichiarazioni non danno luogo, pur essendo separate, ad una maggiore tassazione, non si applica la sanzione, mentre il milione poteva essere insufficiente come sanzione nei confronti dei redditi più elevati che potevano ricorrere al sotterfugio della dichiarazione separata nella speranza che gli uffici non se ne accorgessero.

Mi pare che questa modifica venga incontro alle richieste del senatore Pazienza e nello stesso tempo tenga conto dell'esigenza di punire maggiormente coloro che avendo redditi più elevati pensino di sfuggire all'obbligo della contestualità della dichiarazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Pazienza, mantiene l'emendamento 5.2 nella parte aggiuntiva?

P A Z I E N Z A . Per la verità vedo soltanto ora il fascicolo con l'emendamento del Governo e non ho difficoltà a dichiarare che tale proposta soccorre senza dubbio alla prima parte del mio emendamento. Pertanto ritiro la prima parte dell'emendamento fino

alle parole: « sette milioni ». Per quanto riguarda la seconda parte, rimangono le perplessità: se infatti debbo dare atto al Governo che le preoccupazioni sono superate relativamente ad una larga parte di casi, resta invece in piedi la preoccupazione che si introduca una sanzione a carattere pecuniario...

**PRESIDENTE.** Senatore Pazienza, vorrei pregarla di limitarsi a dire se ritira o mantiene l'emendamento.

**PAZIENZA.** Allora ritiro l'emendamento fino alla fine del primo periodo, cioè fino alle parole: « sette milioni » e mantengo il resto.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**CIPPELLINI, relatore.** Esprimo parere contrario alla parte dell'emendamento 5.2 mantenuta dal senatore Pazienza ed all'emendamento 5.4 e favorevole all'emendamento del Governo.

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Sono contrario agli emendamenti 5.2 e 5.4.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la parte dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Pazienza, e da altri senatori, dalle parole: « Detta pena » fino alla fine. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvata.**

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dai senatori Bergamasco e Balbo, limitatamente alla parte non preclusa. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi la moglie non legalmente ed effettivamente separata ha il domicilio fiscale nel comune di domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato il suo domicilio fiscale è nel comune nella cui anagrafe è iscritta. In tal caso la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

6.1 PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA, MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, DE SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*Sopprimere l'articolo.*

6.3 BERGAMASCO, BALBO

*In via subordinata all'emendamento 6.1, sopprimere le parole: « ed effettivamente ».*

6.2 PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA, MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, DE SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*In via subordinata all'emendamento 6.3, sopprimere le parole: « ed effettivamente ».*

6.4 BERGAMASCO, BALBO

*Sopprimere le parole:* « il suo domicilio fiscale è nel comune nella cui anagrafe è iscritta. In tal caso ».

6.5

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Gli emendamenti 6.1 e 6.3 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 6.2 e 6.4 sono preclusi.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze.* L'emendamento 6.5 è puramente formale. Il testo dell'articolo 6 recita: « Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato il suo domicilio fiscale è nel comune nella cui anagrafe è iscritta. In tal caso la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie ».

Con l'emendamento in questione si propone di togliere le parole: « il suo domicilio fiscale è nel comune nella cui anagrafe è iscritta. In tal caso ». È il domicilio fiscale della moglie, che verrà determinato secondo le disposizioni normali della legge. E sono: il domicilio anagrafico, ma eventualmente anche quello che possa essere assegnato d'ufficio nei casi in cui non ci sia coincidenza tra il centro di interessi del contribuente e il domicilio anagrafico.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C I P E L L I N I , *relatore.* La Commissione esprime parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario:*

### Art. 7.

I coniugi non legalmente ed effettivamente separati sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta a norma degli articoli 1 e 2, primo comma, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi, salvo quanto previsto nel secondo periodo del secondo comma dell'articolo 5.

Sono del pari solidalmente obbligati i figli i cui redditi a norma degli articoli 1 e 4 sono stati imputati ai coniugi o ad altro soggetto.

L'imposta, le soprattasse, le pene pecuniarie e gli interessi sono iscritti a ruolo nei confronti dei coniugi congiuntamente.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario:*

*Sopprimere l'articolo.*

7.1 PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA, MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, DE SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*Sopprimere l'articolo.*

7.3 BERGAMASCO, BALBO

*In via subordinata all'emendamento 7.1, al primo comma, sopprimere le parole: « ed effettivamente »;*

*ed inoltre, allo stesso primo comma, dopo le parole: « salvo quanto previsto nel secondo periodo del secondo comma », inserire le altre: « e nel terzo comma dell'articolo 5 ».*

7.2 PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA, MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, DE SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*Al primo comma sostituire le parole: « secondo periodo » con le altre: « terzo periodo ».*

*All'ultimo comma aggiungere le parole: « salvo il disposto del terzo periodo del secondo comma dell'articolo 5 ».*

7.4

IL GOVERNO

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti 7.1 e 7.3 sono stati ritirati. La prima parte dell'emendamento 7.2, riguardante la soppressione delle parole: « ed effettivamente », è preclusa.

**PAZIENZA.** Poichè la seconda parte del mio emendamento 7.2 coincide sostanzialmente con la seconda parte dell'emendamento governativo 7.4, la ritiro.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 7.4.

**CIPELLINI, relatore.** Parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

#### Art. 8.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

« L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, è ridotto del cinquanta per cento se l'ammontare medesimo non supera i dieci milioni di lire, del trenta per cento se è superiore a dieci ma non a venti milioni, del venti per cento se è superiore a venti ma non a cinquanta milioni e in ogni caso, successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante, di lire centomila per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennità di anzianità.

Se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al precedente comma è superiore a dieci milioni, a venti milioni o a cinquanta milioni, l'imposta è ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su un ammontare, rispettivamente, di dieci milioni, di venti milioni o di cinquanta milioni ».

b) le detrazioni indicate nel numero 3) del primo comma dell'articolo 15 sono stabilite nella seguente misura:

per una persona . . . .	L.	14.000
per due persone . . . .	«	29.000
per tre persone . . . .	«	46.000
per quattro persone . . .	«	63.000
per cinque persone . . .	«	100.000
per sei persone . . . .	«	142.000
per sette persone . . . .	«	199.000
per otto persone . . . .	«	306.000
per ogni persona oltre le otto . . . . .	«	124.000

c) l'importo di lire settemila indicato nel secondo comma dell'articolo 15 è elevato a lire quattordicimila;

d) l'importo di lire trentaseimila indicato alla lettera a) e l'importo di lire dodicimila indicato alla lettera b) del primo comma dell'articolo 16 sono elevati a lire ottantaquattromila ed a lire diciottomila; gli



importi di lire quarantottomila e trentaseimila indicati nel terzo comma dello stesso articolo sono elevati rispettivamente a lire ottantaquattromila e settantaduemila;

e) il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o più persone, il cui ammontare non superi lire quattromilionicinquecentomila per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone, le stesse somme indicate nel comma precedente. Il contribuente ha facoltà di optare per la deduzione, nell'effettiva misura, delle spese di produzione dal reddito d'impresa e degli oneri di cui all'articolo 10 dal reddito complessivo »;

f) al terzo comma dell'articolo 48 le parole « dodicimila » e « quindicimila » sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: « diciottomila » e « ventitremila ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 8.

B A L B O , Segretario:

*Anteporre alla lettera a) la seguente:*

« a-ante) L'articolo 16, primo comma, viene così modificato:

" se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di lavoro dipendente ed autonomo di una o più persone, per ciascuna di esse si detraggono dall'imposta: " ».

8.1 PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA,  
MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, DE  
SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*Sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

« b) le detrazioni indicate nei numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 15 sono stabilite nella seguente misura:

1) lire quarantottomila per quota esente;

2) lire quarantottomila per coniuge a carico;

3) le seguenti somme in relazione al numero delle altre persone a carico;

per una persona . . .	L. 18.000
per due persone . . .	» 36.000
per tre persone . . .	» 54.000
per quattro persone . . .	» 78.000
per cinque persone . . .	» 102.000
per sei persone . . .	» 138.000
per sette persone . . .	» 174.000
per otto persone . . .	» 252.000
per ogni persona oltre le otto . . . . .	» 120.000

c) l'importo di lire settemila indicato nel secondo comma dell'articolo 15, è elevato a lire diciottomila ».

8.8

BERGAMASCO, BALBO

*Sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) le detrazioni indicate al numero 3 del primo comma dell'articolo 15 sono stabilite nella seguente misura:

1) lire 50.000 per quota esente;

2) lire 50.000 per il coniuge a carico;

3) le seguenti somme in relazione al numero delle altre persone a carico:

per 1 persona, lire	25.000;
per 2 persone, lire	50.000;
per 3 persone, lire	75.000;
per 4 persone, lire	100.000;
per 5 persone, lire	125.000;
per 6 persone, lire	150.000;
per 7 persone, lire	200.000;
per 8 persone, lire	320.000;
per ogni persona oltre le 8, lire	160.000 ».

8.2

PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA,  
MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, DE  
SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*Alla lettera c), sostituire le parole: « è elevato a lire 14.000 », con le altre: « è elevato a lire 25.000 ».*

8.3

PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA,  
MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, DE  
SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*Sostituire la lettera d) con la seguente:*

« d) le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 sono elevate a L. 100.000 per quanto si riferisce alla lettera a) dello stesso articolo e a L. 100.000 per quanto si riferisce al terzo comma dell'articolo medesimo ».

8.4 PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA,  
MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, DE  
SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*Alla lettera d), sostituire le parole: « rispettivamente a lire ottantaquattromila e settantaduemila » con le altre: « rispettivamente a lire centoduemila e ottantaquattromila ».*

8.9 IL GOVERNO

*Aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

« ... ) al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica numero 597 del 1973 sopprimere le parole: " non imputabili a contribuente a norma dell'articolo 4 " ».

8.5 PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA,  
MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, DE  
SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*Alla lettera d), sostituire le parole: « ottantaquattromila e settantaduemila » con le altre: « centoduemila e ottantaquattromila ».*

8.6 MARANGONI, BORSARI, PINNA, POE-  
RIO, BORRACCINO, DE FALCO, FAB-  
BRINI

*Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:*

« Alla fine dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto il seguente comma:

“ I manuali coltivatori diretti possono optare per la deduzione forfettaria di cui all'articolo 10, del successivo articolo 16 in luogo di quelle previste dai precedenti commi ” ».

8.7 POERIO, BORSARI, MARANGONI, BOR-  
RACCINO, PINNA, DE FALCO, FAB-  
BRINI

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . L'emendamento 8.1 tende a correggere l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, là dove introduce detrazioni dall'imposta esclusivamente « se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di lavoro dipendente di una o più persone ». Noi intendiamo modificare questa frase nel modo seguente: « se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di lavoro dipendente ed autonomo di una o più persone, per ciascuna di esse si detraggono dall'imposta: ».

Si tende quindi chiaramente ad allargare la protezione legislativa, attraverso il meccanismo della detrazione, anche al lavoro autonomo e non soltanto al lavoro dipendente, nella costante di una nostra interpretazione della Costituzione, che non vede discriminazioni nel campo del lavoro ma solo una più ricca previsione legislativa, per ragioni di proporzione numerica, tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo. A nostro avviso la Costituzione dedica un maggior numero di norme al lavoro dipendente solo perché esso è più largamente diffuso rispetto al lavoro autonomo, non perché venga fatta una declassificazione del lavoro autonomo, ridotto al rango di lavoro di complemento e non meritevole di tutela e di previsioni giuridiche.

La nostra è una battaglia che combattiamo sempre, in occasione di tutti i disegni di legge e particolarmente di quelli in materia tributaria. Ecco perché portiamo avanti questo principio.

L'emendamento 8.5 è ritirato perché si riferisce sempre all'ipotesi del cumulo dei redditi che noi chiedevamo di eliminare e che invece resta nella previsione legislativa.

Con gli altri emendamenti (8.2, 8.3 e 8.4) intendiamo agire sul meccanismo delle detrazioni, rendendoci perfettamente conto di quanto il Ministro ha sempre affermato, cioè che ci troviamo di fronte ad un tutt'uno, ad un meccanismo complesso nel quale giocano aliquote, detrazioni e cumulo, sicché ci tro-

viamo di fronte a tre aspetti inscindibili del problema.

Ci siamo permessi soltanto di rilevare rispettosamente ma con fermezza e di ribadire in questa sede che il Governo ha dichiarato essere suo intendimento, attraverso questo disegno di legge, porre mano ad un correttivo nei confronti degli effetti disastrosi dell'inflazione, effetti che si sono risentiti in maniera molto più notevole sull'imposizione tributaria e sulle entrate per il principio della progressività cui è ispirata la nostra imposizione.

È chiaro che a un incremento inflattivo del reddito imponibile non corrisponde lo stesso incremento proporzionale in termini di imposta, ma un incremento molto maggiore perchè si raggiungono degli scaglioni superiori e quindi la progressione viene accelerata. Allora si ha a causa dell'inflazione un premio per il Governo, che il Governo stesso ha inteso mitigare con il complesso di provvedimenti.

Abbiamo fatto dei calcoli e non li ripeterò per non tediare i colleghi: li abbiamo fatti in Commissione e ne abbiamo discusso ampiamente. Non siamo convinti che il complesso delle misure — detrazioni, diminuzione di aliquote, attenuazione del cumulo — sia pari all'incremento avuto dalle imposte tributarie con l'inflazione, in quanto dal lavoro del contribuente il fisco ha avuto soltanto dei benefici grazie alla svalutazione galoppante.

Riteniamo che si sarebbe potuto fare di più e allora abbiamo suggerito anche noi il nostro pacchetto di misure, che partono anch'esse da una visione globale del problema e che affrontano naturalmente la questione delle detrazioni, cercando di aumentarle a livelli accettabili, in maniera che il contribuente possa comprendere come la detrazione delle 25.000 lire per ogni persona a carico fino al limite di sei persone non sia un qualcosa di puramente indicizzato, ma costituisca una detrazione di imposta che si avvicina alla realtà.

Dobbiamo avere la coscienza di avere a che fare con numerosissimi lavoratori i quali non si rendono conto di come uno o due figli possano costare semplicemente una cifra pari alla detrazione che il fisco conceda nella

misura di 25.000 lire a persona. Attualmente le detrazioni sono molto minori.

Occorre un avvicinamento alla realtà, un contemperamento tra l'inflazione che galoppa e questo meccanismo. Tale contemperamento abbiamo riportato in tutte le fasce detratte, così come abbiamo fatto a proposito delle aliquote; ma ne parleremo a suo tempo.

Manteniamo i nostri emendamenti che hanno il chiaro fine di portare un effettivo contemperamento tra inflazione ed entrate. Altrimenti il popolo italiano si sentirebbe sbandierare come provvedimento migliorativo un provvedimento che prende atto di una situazione di peso aggravato per il contribuente, e diminuito sicuramente meno di quanto l'inflazione non l'abbia aggravato.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Il disegno di legge governativo ha provveduto a modificare le detrazioni previste dal decreto presidenziale n. 597, in considerazione dell'aumento del costo della vita registrato negli ultimi tempi. Ma le modifiche proposte, che poi sono state migliorate in Commissione, non contribuiscono, secondo noi, che in misura limitata ad assorbire il processo inflazionistico, in quanto gli aumenti delle detrazioni sono di per sé stessi insufficienti, sia pure nella misura che la Commissione ha poi approvato.

Di qui la necessità, a nostro avviso, di detrazioni più rispondenti alla realtà della situazione e che assorbano l'aumento effettivo del costo della vita. Sono appunto le detrazioni che proponiamo con l'emendamento 8.3.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Il nostro emendamento 8.9 tende a correggere una pura e semplice dimenticanza poichè

era consequenziale che anche queste cifre venissero rettificcate.

L'emendamento è comunque uguale a quello presentato dai senatori Marangoni ed altri.

MARANGONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARANGONI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 8.6, faccio notare che certamente sarebbe una discriminazione nei confronti dei pensionati se dovesse rimanere la formulazione presentata dal Governo.

Il Ministro mi ha preceduto, dicendo che si è trattato di una pura e semplice dimenticanza nel coordinamento, quindi il Governo ha presentato lo stesso nostro emendamento. Noi pertanto non facciamo altro che raccomandarne l'approvazione. Si tratta solo di rilevare che nel coordinamento non si è opportunamente tenuto conto dell'ordine di presentazione, dal momento che noi avevamo presentato prima l'emendamento modificativo e avremmo dovuto avere la priorità nella discussione.

POERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POERIO. Signor Presidente, il nostro emendamento 8.7 tende ad aggiungere alla fine dell'articolo il seguente comma:

« Alla fine dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto il seguente comma:

“ I manuali coltivatori diretti possono optare per la deduzione forfettaria di cui alla lettera b), del successivo articolo 16 in luogo di quelle previste dai precedenti commi ” ».

L'articolo 10 del decreto n. 597, lo ricordo a me stesso, laddove parla degli oneri deducibili così recita: « dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono

a formarla, i seguenti oneri sostenuti dai contribuenti o dalle persone i cui redditi gli sono imputati a norma dell'articolo 4, anche nell'interesse di altre persone, al mantenimento delle quali sia obbligato per legge ».

Poi c'è l'elencazione: l'imposta locale sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, i canoni, gli interessi passivi, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi per assicurazione, le spese, gli assegni, gli assegni periodici, le spese per la frequenza, eccetera, cioè l'elenco che il Ministro e il relatore certamente avranno presente.

Ebbene, cosa chiediamo? Chiediamo che i coltivatori manuali possano optare per la deduzione forfettaria di cui all'articolo ora citato e al successivo articolo 16 che recita: « Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di lavoro dipendente di una o più persone, per ciascuna di esse si detraggono dall'imposta... » e anche qui segue l'elencazione.

Vogliamo che il coltivatore diretto abbia il diritto di opzione perchè vi è il concorso suo e dei familiari alla conduzione dell'azienda. Poichè altri godono di questo diritto, vogliamo che questo stesso diritto lo abbiano anche i coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

CIPPELLINI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 8.1, sulla questione dei redditi di lavoro dipendente e autonomo si è discusso molto e non solo in occasione di questo disegno di legge. Se l'attuale dizione è restrittiva, quell'altra amplia di molto il concetto. Quindi il parere del relatore è contrario.

Per quanto concerne gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, del senatore Pazienza e di altri senatori, siamo contrari perchè se è vero che è in corso un processo inflattivo di dimensioni notevoli, dovremo pure salvaguardare le esigenze delle entrate e la copertura. Esprimo quindi parere contrario, così come per l'emendamento 8.8. Sono invece favorevole all'emendamento 8.9 e all'emendamento 8.6 del Governo che sono identici.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.7, debbo dire sinceramente che non sono riuscito a capire cosa significhi « manuali coltivatori diretti ». Non so se esiste una categoria di manuali coltivatori diretti. Comunque, per quanto riguarda quest'ultimo emendamento, mi rimetto al Governo.

P O E R I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O E R I O . Il coltivatore diretto è colui che coltiva il proprio terreno direttamente, ma si può confondere con la figura del conduttore, mentre il coltivatore manuale diretto è colui il quale concorre alla coltivazione del proprio fondo con l'aiuto dei propri familiari. Infatti ai fini della pensione di invalidità e di vecchiaia e ai fini del godimento di tutti i benefici previdenziali, assistenziali, mutualistici è indispensabile che abbia questa figura. Diversamente il godimento dovrebbe essere esteso anche ad altre categorie o tipi di persone che possono essere assimilati. E non è una novità sapere che vi possono essere anche agrari, per esempio, che talvolta possono chiedere anche la qualifica di coltivatore diretto.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Sull'emendamento presentato dal senatore Pазienza per l'estensione delle detrazioni di cui all'articolo 16 ai lavoratori autonomi e professionisti, mi pare che non sia possibile esprimere parere favorevole, perchè l'articolo 16 contiene una lettera che è quella più importante (anche perchè la cifra di 36.000 lire viene portata ad 84.000 lire) e che riguarda le spese di produzione del reddito, che nel caso di lavoro dipendente vengono forfettizzate perchè possono riguardare il mezzo di trasporto o altri strumenti necessari oppure le altre spese non documentabili per recarsi al lavoro; ma nel caso del lavoro autonomo l'articolo 50, se non erro, del decreto sulle persone fisiche consente nella determinazione del reddito professionale, cioè di

lavoro autonomo, la detrazione analitica di tutte le spese che il professionista incontra. Esso consente poi in aggiunta una detrazione forfettaria del 3 per cento.

Francamente, quindi, non vedo quale possa essere la ragione per consentire altre 84.000 lire di detrazione per spese di produzione — lettera a) dell'articolo 16 — quando esiste tutta la detrazione analitica più il 3 per cento. Quindi mi pare che l'emendamento sia privo di fondamento.

Per quanto riguarda le più elevate detrazioni che si chiedono, faccio presente quello che mi pare abbiamo avuto tutti, o almeno da parte nostra, occasione di dire: cioè che qui non si tratta di riprodurre la situazione della legislazione del 1971 e dei relativi decreti delegati del 1973. Di questo ne prendo e ne do atto, perchè se noi avessimo fatto solo l'allineamento monetario delle cifre di allora, le 36.000 lire di cui alla lettera a) dell'articolo 16 sarebbero diventate 48.000 e non 84.000 come sono divenute. La detrazione per i figli di 7.000 lire per una persona a carico sarebbe diventata di 10, 11, 12.000 lire e non di 14.000, cioè il raddoppio, perchè non vi è nessun coefficiente 200 di svalutazione in confronto al 100 del 1971.

Quindi il richiamo all'inflazione che imporrebbe di elevare queste detrazioni, mi sembra non pertinente. Se noi avessimo operato un semplice adeguamento all'inflazione, avremmo dovuto tenere le cifre molto più basse; proprio perchè si è fatta una nuova valutazione della situazione, le cifre sono state alzate. Quindi chiedo che questi emendamenti non vengano accolti.

Per le stesse ragioni chiedo che non venga accolto l'emendamento del senatore Bergamasco.

Non credo che possa essere accolto l'emendamento presentato dal senatore Poerio, che del resto non mi risulta chiaro perchè dice: la deduzione forfettaria di cui all'articolo 10.

Ora l'articolo 10 ha una serie di deduzioni analitiche, non forfettarie, quindi non capisco cosa vorrebbe dire. A prescindere dal fatto che « i manuali coltivatori » è una definizione che l'ufficio delle imposte faticerebbe un po' nel dare.

P O E R I O . Se mi permette, devo dirle che il termine « manuale » l'ho messo per scrupolo.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Benissimo, ma allora si allarga. Lei, senatore Poerio, l'ha messo e io non posso interpretare le sue intenzioni; ritengo però che lei lo abbia messo perchè sentiva che la attribuzione a tutti di questa detrazione ulteriore sarebbe stata ingiustificata. Ha cercato di restringerla in un modo che obiettivamente non è applicabile. D'altra parte, — dicevo — le detrazioni dell'articolo 10 non sono forfettarie e quindi la norma è priva di significato di per sé, perchè sono tutte analitiche. Che cosa voleva forse allora dire, se posso interpretare io l'emendamento? L'emendamento voleva riferirsi alle detrazioni dell'articolo 16 e non a quelle dell'articolo 10.

P O E R I O . È esatto.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Però allora anche qui andrebbe distinto perchè quelle della lettera a) dell'articolo 16, che sono spese di produzione, sono già detratte perchè si tratta di redditi determinati catastalmente e quindi non vi sono spese di produzione che non siano già rilevate nella determinazione catastale dei redditi. Pertanto l'emendamento si ridurrebbe (ma non spetta a me ripresentarlo) alla detrazione della lettera b) dell'articolo 16 e unicamente a questa. Però anche così limitato e così interpretato, credo che non possa essere accolto mancando una definizione sufficientemente chiara e perchè credo che le disposizioni dell'articolo 16 debbano rimanere limitate ai redditi da lavoro subordinato e agli altri indicati dal medesimo articolo 16 e non debbano essere estese ulteriormente ad altri redditi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Pazienza e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dai senatori Bergamasco e Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Pazienza e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Pazienza e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Pazienza e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Marangoni e da altri senatori, identico all'emendamento 8.9, presentato dal Governo, accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.7, presentato dal senatore Poerio e da altri senatori.

B O R S A R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O R S A R I . Questo emendamento mira ad estendere ai coltivatori diretti manuali, che oggi non l'hanno, la facoltà di optare per la deduzione forfettaria degli one-

ri di cui all'articolo 10, che oggi può essere fatta esclusivamente in sede di determinazione del reddito imponibile sulla base della presentazione dei documenti comprovanti gli oneri di cui sopra. E siccome i coltivatori diretti non hanno la possibilità di presentare i documenti, chiediamo che, come è previsto per altre categorie di lavoratori autonomi (artigiani, esercenti, eccetera) e naturalmente nei limiti stabiliti dal comma secondo dell'articolo 16, questi abbiano la possibilità di poter optare per la deduzione forfettaria. Questo è il significato dell'emendamento Poerio e desidero far osservare che noi voteremo a favore dello stesso perchè lo riteniamo giusto, in quanto, ripeto, vuole riconoscere ai coltivatori diretti quello che già si riconosce ad altre categorie analoghe.

**PRESIDENTE.** Senatore Poerio, intende allora modificare l'emendamento 8.7?

**P O E R I O.** Signor Presidente, l'emendamento va modificato come segue:

*Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:*

« Alla fine dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto il seguente comma:

' I coltivatori diretti possono optare per la deduzione forfettaria di cui alla lettera b) del successivo articolo 16 in luogo di quelle previste dai precedenti commi " ».

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Poerio e da altri senatori, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

**T O R E L L I,** Segretario:

#### Art. 9.

Al secondo periodo del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, le parole « due milioni e cinquecentomila » e « sette milioni e cinquecentomila » sono rispettivamente sostituite da « sei milioni » e « dodici milioni ».

**PRESIDENTE.** Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 9.

**T O R E L L I,** Segretario:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'imposta locale sui redditi istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è soppressa. Al finanziamento degli enti locali provvede lo Stato ».

9.1      PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA,  
             MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, DE  
             SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*In via subordinata all'emendamento 9.1, sostituire l'articolo con il seguente:*

« Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, i redditi da lavoro autonomo di cui agli articoli 49 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i redditi degli agenti e rappresentanti di commercio iscritti all'albo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316, delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese. I limiti di lire 2.600.000 e lire 7.500.000 di cui al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 1973 sono rispettivamente elevati a lire 7.000.000 e lire 14.000.000 ».

9.2      PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA,  
             MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, DE  
             SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, i redditi di lavoro autonomo di cui agli articoli 49 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed i redditi derivanti da prestazioni di servizi a terzi ».

9.4

BERGAMASCO, BALBO

*Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:*

« Dopo il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è aggiunto il seguente comma:

” Per i manuali coltivatori diretti proprietari del fondo, nella determinazione della deduzione prevista dal primo comma, viene computato anche il reddito dominicale fino ad un massimo di lire 120.000 ” ».

9.3

POERIO, BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO, PINNA, DE FALCO, FABBRINI

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . L'emendamento 9.1 tende alla soppressione dell'imposta locale sui redditi che, come abbiamo visto, non dà un gettito imponente mentre mortifica le categorie dei lavoratori autonomi. Intendiamo fare opera di giustizia in quest'Aula. Ci siamo sempre battuti con estrema vivacità contro questa imposta di cui in prima istanza chiediamo la soppressione.

In via subordinata, ci rifacciamo a quanto in definitiva lo stesso Governo aveva proposto e debbo riconoscere al ministro Visentini un coraggio maggiore di quello manifestato dai rappresentanti delle forze politiche in Commissione, quelle stesse forze politiche che poi si rivolgeranno ai lavoratori autonomi, atteggiandosi a fittizi loro

difensori, per razziarne il voto al momento delle competizioni elettorali; gli stessi rappresentanti di quelle forze politiche che hanno respinto perfino il timido accenno di coraggio del Governo, il quale aveva riconosciuto la necessità di far cessare una discriminazione assurda, che pesa per due volte e impone due tasse ai lavoratori autonomi. Si poteva discutere soltanto se fosse felice o meno la dizione che forse escludeva gli agenti di commercio, i quali del resto tempestivamente si erano mossi; sicchè noi stessi avevamo proposto emendamenti che includessero nella esenzione la categoria degli agenti di commercio, così come la categoria degli agenti di assicurazione ed altre categorie. Invece è prevalso in Commissione un diverso orientamento. Lo diremo alle forze sociali interessate; non illudetevi che questo discorso non verrà fatto al momento opportuno perchè è qui che si assumono le proprie responsabilità. È troppo facile poi andare nelle piazze a lamentarsi di presunte volontà altrui, quando c'è un partito di maggioranza che supinamente cede di continuo alle imposizioni di altra forza presunta di opposizione, ma ormai inserita attivamente nella maggioranza.

Ebbene, noi insistiamo per l'abolizione in linea di principio dell'imposta locale sui redditi e, quanto meno, in linea subordinata, sul ripristino del testo governativo con i miglioramenti di cifre e di qualità cui abbiamo accennato per quanto riguarda le categorie dei beneficiari.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Si tratta dello stesso argomento trattato dal collega che mi ha preceduto. Noi chiediamo con il nostro emendamento di ripristinare il testo del Governo, che è stato abbandonato in Commissione, ed anche di estenderlo.



Come ricordavo ieri, il disegno di legge governativo finalmente eliminava l'imposta locale per i redditi di lavoro autonomo e ristabiliva la parità di trattamento per i redditi di lavoro autonomo e dipendente.

Basta leggere la relazione che accompagna il disegno di legge ed anche la relazione presentata dal senatore Cipellini in Commissione per apprezzare i motivi che giustificano tale parità di trattamento. Tutto questo in Commissione è andato all'aria ed è stato sostituito, ma non ben sostituito, a nostro avviso, con un certo innalzamento degli *standards*, che è una cosa del tutto diversa e non salva la questione di principio che questa volta è veramente tale.

Il nostro emendamento tende, pertanto, al ristabilimento del testo governativo, ma anche ad allargarlo ad altre categorie di contribuenti, che si trovano in condizione analoga a quella dei professionisti.

Abbiamo, dunque, parlato di prestazioni di servizi a terzi, formula che potrebbe, occorrendo, essere meglio specificata, ove la si considerasse troppo generica.

Tali prestazioni infatti, al pari degli altri redditi di lavoro autonomo, presentano uguali caratteristiche di precarietà nel tempo e di incertezza nell'estensione del reddito stesso e meritano quindi di essere ugualmente regolate.

B O R S A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O R S A R I . Con l'emendamento 9.3 chiediamo che, per quanto riguarda l'imposta locale sui redditi, nella valutazione della quota di deduzione a favore dei coltivatori diretti si tenga conto, fino a 120.000 lire, del reddito dominicale.

Siccome i coltivatori diretti hanno nel terreno gli strumenti di produzione (così come la casa colonica, la stalla, eccetera), e questi sono gravati dalla imposizione sul reddito dominicale, chiediamo che, ai fini della determinazione della deduzione di im-

posta ILOR si calcolino anche 120.000 lire di reddito dominicale.

Per essere più chiaro: siccome adesso il limite di deduzione massimo è di sei milioni, se un coltivatore diretto arriva a cinque milioni e 880.000 lire di reddito agrario, per 120.000 lire di reddito dominicale ha diritto di essere ancora privilegiato di un'altra riduzione sino a concorrere ai sei milioni, cioè senza andare oltre la deduzione complessiva dei sei milioni, sia con il reddito agrario che con una parte del reddito dominicale fino a 120.000 lire e non di più.

Non ci sembra una cosa fuori del ragionevole, proprio perchè — come dicevo — il reddito dominicale grava sui beni strumentali che servono ai coltivatori diretti al fine del compimento del processo di attività produttiva. Questo è il senso del nostro emendamento e speriamo di essere intesi bene questa volta, di aver formulato un testo che possa essere accolto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C I P E L L I N I , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Pazienza e da altri senatori, già il senatore Pazienza ha ricordato come il testo del Governo praticamente esentava dall'ILOR i redditi da lavoro autonomo di cui agli articoli 49 e 77. La Commissione, nella sede sua propria, ha ritenuto di seguire un altro principio, e cioè quello di elevare da due milioni e 500.000 e sette milioni e 500.000, a sei milioni e dodici milioni i limiti del reddito. Perciò il relatore è contrario all'emendamento 9.1 così come al 9.2. Il relatore ritiene sufficiente il limite indicato dal testo della Commissione. È contrario anche al 9.4, dei senatori Bergamasco e Balbo.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.3 dei senatori Poerio, Borsari ed altri, così come già ho detto prima allorchè si è discusso l'emendamento 8.7, il relatore confessa modestamente di non riuscire a ca-

pire bene il significato dell'emendamento e si rimette al Governo.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**V I S E N T I N I ,** *Ministro delle finanze.* Non è possibile, a mio parere, considerare e accogliere l'emendamento Pазienza che vuole sopprimere l'ILOR. L'ILOR non è un'imposta felice e recentemente ho avanzato una certa proposta di assorbimento di essa con un nuovo tributo locale. Debbo dire che la mia proposta non ha incontrato grande fortuna, almeno in questa fase. L'ILOR è l'imposta che deve discriminare tra redditi fondati e redditi non fondati, perchè tra la situazione di chi ha un reddito da lavoro che cessa quando cessa la sua esistenza fisica o il suo lavoro, e chi ha un reddito fondato, cioè che continua a prodursi indipendentemente dalla presenza fisica del soggetto, c'è una differenza che fiscalmente va tenuta in rilievo.

La vecchia imposta di ricchezza mobile lo faceva attraverso aliquote diverse tra i redditi di capitale, i redditi di impresa, i redditi da lavoro professionale e i redditi da lavoro subordinato. Nell'imposta personale progressiva sul reddito la discriminazione, cioè la diversa trattazione dei redditi patrimoniali, o derivanti da patrimonio o, come si suol dire, redditi fondati in confronto agli altri deve avvenire con una particolare imposizione che colpisca o i cespiti patrimoniali o il reddito che deriva appunto da patrimonio.

Non è quindi accoglibile che di punto in bianco si vengano ad equiparare i redditi fondati e i redditi derivanti da lavoro.

La proposta governativa, che è stata ricordata dal senatore Bergamasco e che, devo dire, mi era particolarmente cara, era quella di prendere atto che i redditi professionali e di lavoro autonomo sono redditi di puro lavoro, e di eliminare, a mio parere, un errore che era stato commesso nella legge delega. Però, in Commissione, mi sono trovato di fronte ad una concorde opposizione a questa soluzione. E devo dire che mi hanno col-

pito alcuni rilievi che sono stati fatti, che, pur riconoscendo il carattere di reddito di lavoro dei redditi dei professionisti, richiamavano l'attenzione sul fatto che anche nei settori del piccolo commercio, dell'artigianato che comincia ad essere un po' più grande dell'artigianato puro, ci possa essere una larga prevalenza di lavoro, mentre in alcune categorie professionali si vanno accentuando aspetti di investimento anche di carattere patrimoniale.

Io ho ritenuto di aderire alla proposta che veniva fatta in Commissione, cioè di risolvere il problema aumentando sensibilmente le detrazioni previste dall'articolo 7 — cioè la quota esente di reddito — del decreto n. 599 sull'imposta locale sui redditi. È un modo forse più approssimativo di risolvere il problema, ma non crea il pericolo di discriminazioni nei confronti di altre categorie.

Chiedo quindi che questi emendamenti vengano respinti per le ragioni esposte.

Non è possibile, a mio parere, accogliere l'emendamento dei senatori Poerio, Borsari ed altri, in questo caso non per le ragioni di non chiara formulazione che abbiamo riscontrato per un precedente emendamento, ma per una considerazione diversa, ed è questa: i redditi dominicali, siano essi di un proprietario grosso o di un proprietario piccolo, sono redditi non di lavoro. Cioè, l'elemento dove entra il lavoro, per cui vi è ragione di escludere l'ILOR, è il reddito agrario, perchè il reddito agrario è fatto sì, da capitale circolante, cioè dal capitale mobiliare dell'azienda agricola, ma anche dal lavoro dell'imprenditore, quindi del coltivatore diretto. Per questa ragione i redditi agrari sono compresi nell'articolo 7. Ma il reddito dominicale, chiunque ne sia il titolare, è un reddito di puro capitale.

**B O R S A R I .** Se mi consente, i beni immobili strumentali dell'artigianato e del piccolo imprenditore rientrano nel godimento di questa deduzione in quanto sono considerati strumenti per il processo produttivo. Noi, con la stessa logica e con la stessa fi-

losofia, abbiamo presentato l'emendamento guardando in questo caso al terreno, alla casa colonica, alla stalla eccetera, come beni strumentali del processo produttivo.

**V I S E N T I N I**, *Ministro delle finanze*. No, senatore Borsari! Perchè per quanto riguarda l'artigiano lei non può distinguere tra quello che è il bene strumentale immobiliare, che in moltissimi casi tra l'altro non c'è, da quello che è il capitale mobiliare e il lavoro dell'artigiano che diventa prevalente; invece nell'agricoltura abbiamo appunto due distinti redditi, che una volta erano soggetti a due imposte diverse, l'imposta fondiaria e l'imposta sui redditi agrari: uno che è di puro capitale, ed è il reddito dominicale, l'altro che è il reddito dell'impresa agricola, e questo solo, non l'altro, è equiparabile al reddito dell'artigiano: reddito dell'impresa agricola che, come dicevo, è costituito dal capitale mobiliare, dalle macchine, dal circolante e dal reddito dell'imprenditore. È pertanto fuori del sistema dell'articolo 7 dare un beneficio a quello che è un reddito di puro capitale.

Chiedo pertanto che venga respinto anche l'emendamento 9.3.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Pazienza e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Pazienza e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dai senatori Bergamasco e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.3.

**B O R S A R I**. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**B O R S A R I**. Onorevole Presidente, ritiriamo l'emendamento riservandoci di sottoporre il problema all'attenzione del Parlamento in un'altra occasione.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

**T O R E L L I**, *Segretario*:

**Art. 10.**

Il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per le obbligazioni e i titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e nel venti per cento per quelli emessi da altri soggetti. Per le obbligazioni convertibili l'aliquota è del dieci per cento fino alla data di conversione in azioni e in ogni caso per un periodo non superiore ai primi cinque anni. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato.

**P R E S I D E N T E**. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

490ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

2 OTTOBRE 1975

T O R E L L I , Segretario:

*Al primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: « l'aliquota è del 10 per cento » con le altre: « l'aliquota è ridotta al 10 per cento ».*

10.3

IL GOVERNO

*Al primo capoverso sopprimere le parole: « e in ogni caso per un periodo non superiore ai primi cinque anni ».*

10.1

PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA,  
 MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, DE  
 SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Dopo il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente periodo: " Detta ritenuta si applica ai premi e alle vincite il cui singolo importo sia superiore a lire cinquantamila " ».

10.2

PINNA, BORSARI, MARANGONI, POE-  
 RIO, BORRACCINO, DE FALCO, FAB-  
 BRINI

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze.*  
 Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze.*  
 L'emendamento 10.3 è puramente forma-  
 le e di chiarimento. Si vuole cioè che le  
 obbligazioni convertibili godano di quella ri-  
 duzione fino alla conversione.

### Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue V I S E N T I N I . *Ministro delle finanze*). Per le obbligazioni convertibili l'aliquota è del dieci per cento fino alla data di conversione. Questa riduzione ha luogo nei cinque anni del periodo di convenzione; dopo viene pagata l'aliquota normale che è del venti per cento.

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Onorevole Presidente, ritiriamo l'emendamento 10.1 in quanto, così come è formulato, sembrerebbe penalizzare le obbligazioni convertibili mentre intendiamo favorirle.

P I N N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I N N A . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la nostra propo-

sta, di cui all'emendamento 10.2, parte da alcune considerazioni di carattere generale che per altro trovano riscontro nella realtà sociale quale si manifesta attraverso varie iniziative di carattere popolare-assistenziale, quali possono essere le lotterie, i giochi, le scommesse, i concorsi a premio, eccetera.

Sottolineo a questo riguardo che la proposta di emendamento all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, parte dalla constatazione che l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, alla lettera g), include tra i redditi di capitale « i premi diversi da quelli sui titoli e le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse ».

Nel disporre l'imposizione fiscale sui redditi di capitale, l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 li dichiara soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa fissando alcune aliquote: il dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche

e banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti o comitati di beneficenza; il venti per cento sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere i cui partecipanti si sottopongano a prove basate sull'abilità; il venticinque per cento in ogni altro caso.

Il terzo comma stabilisce che, qualora chi eroga il premio intenda esercitare la rivalsa, i vincitori hanno facoltà di chiedere un premio di valore inferiore, già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

Per quanto sopra appare evidente che, mentre l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 intendeva colpire i redditi di capitale, qualora essi dessero luogo a un effettivo e concreto arricchimento, l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nello stabilire le aliquote, include tra detti redditi di capitale anche i premi delle lotterie, pesche e banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti o di comitati di beneficenza. Si può esaminare ora, sia pure brevemente, come devono essere organizzate e a quale tassazione sono già sottoposte le suddette manifestazioni secondo le norme del decreto-legge 18 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive e note modificazioni. L'articolo 41 dispone che le lotterie, le tombole, le pesche e i banchi di beneficenza debbano essere promossi e diretti da enti morali aventi scopi assistenziali, educativi e culturali. La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della provincia per la lotteria, a quello del comune o dei comuni limitrofi per le tombole e a quello del comune per le pesche o i banchi di beneficenza. L'importo lordo della vendita dei biglietti non deve superare la somma di un milione per le lotterie, le pesche e i banchi di beneficenza, mentre i premi di ogni singola tombola non possono superare, come è noto, la somma di lire cinquecentomila.

Vi è inoltre da evidenziare — e vado rapidamente alla fine — il fatto che le stesse manifestazioni in base all'articolo 41 sono soggette ad una tassa di lotteria del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata, il che corrisponde ad una incidenza sul valore dei premi di oltre il 20 per cento. Ora tenendo presente che generalmente i premi delle lotterie, pesche e banchi di beneficenza sono costituiti da oggetti il cui valore può oscillare dalle cinquecento lire delle dieci cartoline alle ventimila lire della bambola o del trenino elettrico che si ricavano attraverso la vincita, risulta evidente che considerare e tassare questi piccoli premi come redditi di capitale, quando su di essi già grava una tassa di lotteria di oltre il 20 per cento, appare come una vera e propria assurdità fiscale.

Tanto più questa assurdità appare maggiore se si tiene conto che, qualora chi eroga il premio voglia esercitare la facoltà di rivalsa (e talvolta questo si è verificato), il vincitore delle dieci cartoline (per un valore ad esempio di cinquecento lire) dovrebbe versare le cinquanta lire per l'imposta sul reddito di capitale da lui conseguito, oppure contentarsi di nove cartoline.

Pertanto, verificandosi la stessa situazione e gli stessi inconvenienti anche per i modici premi dati in occasione di giochi o di concorsi a premio, già colpiti da una tassa di lotteria del trenta per cento, si rende necessario stabilire il limite di valore oltre il quale i premi debbono ritenersi « redditi di capitale » e quindi soggetti anche alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Questa è, in sintesi, la ragione dell'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**C I P E L L I N I , relatore.** Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.3. Per quanto riguarda il 10.2, ho ascoltato attentamente l'illustrazione del collega Pinna. Effettivamente le vincite non superiori a cinquantamila lire si riferiscono a quelle lotte-

rie, ai banchi di beneficenza e ad altre cose per cui parrebbe ingiusto insistere nello applicarvi l'imposta sul reddito da capitale, non trattandosi di questo. Però bisogna che ci domandiamo: come viene determinato, chi determina il valore degli oggetti? A me pare che un emendamento di questo genere che considera una questione quale quella che è stata sollevata dai colleghi del Gruppo comunista, dovrebbe essere visto in un'altra sede (l'onorevole Ministro delle finanze ha preannunciato un discorso di questo tipo) quando si esaminerà il problema della riforma del lotto ed anche delle lotterie. Perciò preghe- rei il collega Pinna di ritirare l'emendamen- to e, nel caso che egli insista, il parere del relatore è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**V I S E N T I N I ,** *Ministro delle finanze.* Vorrei pregare i presentatori di ritirare l'emendamento 10.2, che potrà essere più propriamente riesaminato in sede di riforma del lotto e delle lotterie. Qualora l'emen- damento sia mantenuto, mi dichiaro ad es- so contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal Gover- no ed accettato dalla Commissione. Chi l'ap- prova è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Senatore Pinna, insiste per la votazione dell'emendamento 10.2?

**P I N N A .** Lo ritiro.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'ar- ticolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo aggiuntivo presenta- to dal senatore De Falco e da altri senatori. Se ne dia lettura.

**T O R E L L I .** Segretario:

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

Art. ...

« L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è così modificato:

1) al secondo comma dopo le parole: " agli utili " aggiungere le seguenti parole: " ad eccezione di quelle delle imprese fa- miliari di cui all'articolo 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151 " ;

2) al terzo comma, lettera b), dopo le parole: " società di fatto " aggiungere le se- guenti parole: " e le imprese familiari di cui all'articolo 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151 " ».

10.0.1 **D E F A L C O , B O R S A R I , M A R A N G O N I ,**  
**P I N N A , P O E R I O , B O R R A C C I N O , F A B -**  
**B R I N I**

**D E F A L C O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**D E F A L C O .** Questo emendamento, signor Presidente, onorevoli colleghi, tende a modificare l'articolo 5 del decreto del Pre- sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per quanto attiene alla giusta e retta imposizione fiscale alla quale sottoporre la conduzione familiare di un'azienda e, in par- ticolare, la collaborazione familiare in questa.

L'entrata in vigore del nuovo diritto di fa- miglia pone il problema della modifica di detto decreto n. 597. Tale modifica è stata giustamente suggerita anche dalle quattro Confederazioni artigiane e noi la proponia- mo con l'articolo aggiuntivo in discussione.

Tale articolo intende adeguarsi all'articolo 59, secondo comma, del predetto decreto nel senso che non rientrano nella normativa del secondo comma dell'articolo 5 i compensi corrisposti ai familiari collaboratori delle imprese di cui all'articolo 89 della legge 19

maggio 1975, numero n. 151, fino al limite della quota utile spettante.

Si teme, non da parte nostra evidentemente, che tali modifiche possano creare situazioni di comodo, come quella di diluire in più parti l'utile delle aziende per sottrarlo ad una maggiore imposizione. Questa possibilità obiettivamente non esiste; secondo il nostro Gruppo, vi sono una serie di motivi che fanno ritenere inesistente tale eventualità. Innanzitutto, il primo comma del predetto articolo 59 non consente la deduzione dei compensi a favore di se stesso, della moglie o dei figli minori e comunque se in sede di ripartizione dei profitti si attribuiscono quote alla moglie o ai figli minori tali quote sarebbero sempre cumulabili con il reddito del capofamiglia e pertanto non sfuggirebbero in alcun modo all'imposta.

Esaminiamo la quota di impresa che andrebbe ai figli maggiorenni o ai fratelli o ai genitori nella collaborazione familiare. In questo caso avverrebbe il contrario, cioè la negazione di tale qualità o condizione, e si trasformerebbero le parti percepite dai collaboratori in redditi di lavoro subordinato. In questo caso gli interessati dovrebbero presentare la dichiarazione dei redditi come tale e pagare il tributo, ma è anche ovvio che tali parti non sarebbero detraibili per chi le ha pagate, creando così una iniqua condizione di doppia tassazione dello stesso reddito. Su questo non credo ci possano essere dubbi.

Si potrebbe temere ancora, non da parte nostra evidentemente, che dei parenti si possano prestare ad un artificio per determinare una finzione fiscale, cioè apparire dei collaboratori familiari quando in effetti sono dei dipendenti dell'impresa. Questo è assurdo: un dipendente non rinuncerà mai ai vantaggi previdenziali ed assistenziali che gli competono, trattamento questo di gran lunga più favorevole rispetto a quelli previsti per i collaboratori familiari. Nè si pone il caso del familiare che vorrebbe apparire dipendente dell'azienda, perchè non gli converrebbe. Ma a prescindere da tali situazioni di fatto, è assurdo negare la concessione di un beneficio di giustizia tributaria nel

timore che la norma, benchè perfetta nella sua formulazione, possa sollecitare a delinquere. Se esiste una conduzione dell'azienda a collaborazione familiare, come tale deve essere considerata ed assoggettata fino a prova del contrario.

Onorevoli colleghi, signor Ministro, la nostra proposta di approvare questo articolo aggiuntivo vuole dare all'azienda a collaborazione familiare un giusto trattamento fiscale, senza remore, che peraltro non esistono.

**P R E S I D E N T E.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**C I P E L L I N I, relatore.** Mi rimetto al Governo.

**V I S E N T I N I, Ministro delle finanze.** Vorrei pregare il senatore De Falco di considerare che l'articolo 5 al quale si riferisce è una norma di imputazione dei redditi, cioè i redditi prodotti in forma associata vengono imputati con una presunzione di uguaglianza. La norma che qui viene richiamata, cioè quella della recente legge sul diritto di famiglia, articolo 89, non considera sotto il profilo societario questa materia, ma la considera sotto il profilo del reddito di lavoro dipendente o autonomo. Pertanto in questa sede non possiamo considerare come un aspetto societario quello che la legge considera in modo diverso. Il problema non può venire risolto con la norma dell'articolo 5, ma potrà essere esaminato — e ne abbiamo parlato in Commissione — sotto il profilo del trattamento che deve essere riservato a questi redditi che sono da lavoro dipendente o da collaborazione in seno all'azienda a carattere familiare. Siamo cioè, secondo me, fuori dalla previsione dell'articolo 5 perchè siamo fuori dall'ipotesi societaria. Siamo invece in un'ipotesi di reddito da lavoro. Si tratta del problema dei coadiuvanti familiari e nella appropriata sede tenteremo di risolverlo quanto prima.

Non è vero poi che sia irrilevante il fatto che si tratta di un reddito di un familiare, per esempio della moglie. Infatti, quando lo avremo distinto dal reddito del marito, la avvenuta distinzione darà luogo, per l'articolo 3 della legge che andiamo ad approvare, a quelle detrazioni del 12 per cento, dell'8 per cento, eccetera, che si verificano nel caso di più redditi che contribuiscano al coacervo.

Vorrei quindi pregare di ritirare l'emendamento perchè parleremo della materia, che è tecnicamente complicata, in altra sede; altrimenti dovrò dare parere contrario all'emendamento stesso.

**PRESIDENTE.** Senatore De Falco, insiste per la votazione dell'emendamento 10.0.1?

**DE FALCO.** Lo ritiriamo.

**PRESIDENTE.** Segue un articolo aggiuntivo presentato dal senatore Zugno e da altri senatori. Se ne dia lettura.

**TORELLI, Segretario:**

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

Art. ...

« La lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituita dalla seguente:

" a) che i versamenti e le trattenute siano effettuate esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire 10 milioni; " ».

10.0.2 ZUGNO, ZACCARI, BENAGLIA, TIBERI, BALDINI, POZZAR, MONTINI, ASSIRELLI, MAZZOLI

**PRESIDENTE.** Senatore Zugno, siccome il suo emendamento 10.0.2 è connesso con gli articoli aggiuntivi proposti dopo l'articolo 12, ne rinvio l'esame a quella sede.

**ZUGNO.** Va bene, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

**TORELLI, Segretario:**

Art. 11.

Nella determinazione del reddito imponibile delle società che hanno emesso azioni di risparmio i dividendi attribuiti alle azioni stesse sono deducibili fino alla concorrenza dell'ammontare corrispondente alla percentuale stabilita dal primo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, aumentata, se del caso, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

**PRESIDENTE.** Non essendovi emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Zugno e da altri senatori.

**TORELLI, Segretario:**

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

Art. ...

« La retribuzione di cui al 4° comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, deve intendersi determinata in conformità ai criteri e alle misure previste dalle leggi vigenti o dai rispettivi regolamenti locali e relative modifiche successive alla data di entrata in vigore del decreto presidenziale suindicato ».

11.0.1 ZUGNO, SEGNANA, GATTO, TOGNI, PICARDI, DE LUCA, CASSIANI, PACINI, SANTALCO, MARTINO, BALDINI



Z U G N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U G N O . Signor Presidente, l'emendamento 11.0.1 riguarda il personale delle ex imposte di consumo di provenienza comunale. Tale personale, in base all'articolo 12 del decreto presidenziale n. 649 del 1972 ha un trattamento regolato dalle leggi vigenti e dai regolamenti comunali in vigore.

L'interpretazione che è stata data in seguito anche all'ordine del giorno accettato da parte del Governo in sede di Commissione finanze e tesoro era che questo trattamento non dovesse essere bloccato al 1971 ma dovesse seguire l'evoluzione del trattamento del personale degli istituti da cui quel personale proveniva e in relazione alle modifiche che quei regolamenti hanno subito nel tempo.

Il Governo con molta comprensione e buona volontà aveva accettato questa interpretazione. Tuttavia sembra che, nonostante tale buona volontà, si siano incontrate difficoltà da parte degli organi di controllo e per superare il contrasto tra gli organi di controllo e la volontà del Governo e nello stesso tempo rispettare lo spirito del decreto presidenziale n. 649 del 1972 si rende indispensabile una piccola norma interpretativa. A questo mira appunto il mio emendamento 11.0.1.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C I P E L L I N I , *relatore*. Tra gli emendamenti al nostro esame ce n'è uno che propone un articolo 27-bis presentato dal Governo. Tale emendamento 27.0.1 tratta la questione delle cessate gestioni delle imposte di consumo. A questo riguardo mi rimetto al Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Questa materia, come collocazione, dovrebbe seguire all'articolo 27, dove si parla dei

problemi di remunerazione del personale del Ministero. Quindi prego di esaminarlo in quella sede.

Ritengo che dobbiamo essere precisi, che non possiamo fare un riferimento generico ai regolamenti locali e relative modificazioni successive, creando situazioni non chiare. Pregherei dunque il senatore Zugno di accantonare per il momento l'emendamento, che esamineremo quando passeremo all'emendamento 27.0.1 proposto dal Governo.

Z U G N O . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Allora l'emendamento 11.0.1 resta accantonato e sarà esaminato in sede di esame dell'emendamento 27.0.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

#### Art. 12.

Al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i finanziamenti fatti mediante aperture di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido ».

P R E S I D E N T E . Non essendovi emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi presentati dopo l'articolo 12. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

Art. . . .

« La lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

tembre 1973, n. 601, è sostituita dalla seguente:

"a) che i versamenti e le trattenute siano effettuate esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, utilizzati direttamente dalle cooperative e loro consorzi di settore o per il tramite del loro consorzio cooperativo finanziario nazionale, per cui si intende il consorzio costituito tra cooperative, società di mutuo soccorso e loro consorzi, sotto forme di società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e non superino, per ciascun socio, la somma di lire dieci milioni" ».

12.0.1 FERRALASCO, VIGNOLA, LEPRE, CORRETTO, BUCCINI, TORTORA

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

Art. ...

« La lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituita dalla seguente:

"a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, utilizzati direttamente dalle cooperative e loro consorzi di settore o per il tramite del loro consorzio cooperativo finanziario nazionale di cui al successivo articolo 12-ter e non superino, per ciascun socio, la somma di lire 10 milioni" ».

12.0.2 MARANGONI, BORSARI, BORRACCINO, PINNA, POERIO, DE FALCO, FABBRINI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

Art. ....

« Per consorzio cooperativo finanziario nazionale deve intendersi il consorzio costituito tra cooperative, società di mutuo soccorso e loro consorzi, sotto forma di società cooperativa, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Per procedere a tale costituzione è necessario:

a) un numero di enti cooperativi legalmente costituiti non inferiore a 50 ed aventi le loro sedi legali dislocate sulla maggior parte del territorio nazionale;

b) la sottoscrizione di capitale sociale di almeno 1 miliardo di lire, di cui sia versata almeno la metà.

Le quote di partecipazione dei consorziati possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore a lire 100.000 nè superiore a lire 1 milione ciascuna;

c) che non abbia per oggetto statuario attività diverse dalla concentrazione delle risorse finanziarie degli enti consorziati, dal finanziamento o dal coordinamento tecnico e finanziario, dal prestare garanzie reali o personali, dall'acquistare beni strumentali, mobili od immobili, per concederli in locazione anche finanziaria.

Il consorzio può esercitare le attività di cui al precedente comma sia disgiuntamente che congiuntamente, ma, in ogni caso, a favore esclusivo degli enti consorziati e può, per il conseguimento dell'oggetto statuario, effettuare investimenti in valori immobiliari o mobiliari;

d) che sia il consorzio che gli enti consorziati soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale aderiscano ad una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

Concorrendo anche tutte le condizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e ferme restando tutte le altre agevolazioni per la cooperazione, il consorzio non è soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi e può essere autorizzato, con provvedimento della competente autorità governativa su proposta del Ministero del lavoro, ad emettere obbligazioni, assimilabili, a tutti gli effetti, alle obbligazioni pubbliche, anche senza le garanzie previste dall'articolo 2410 del

codice civile, con la osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

I consorzi cooperativi finanziari nazionali già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per potere usufruire del trattamento di cui al precedente comma, devono adeguarsi a tutte le disposizioni contenute nel presente articolo ».

12.0.3 MARANGONI, BORSARI, BORRACCINO, POERIO, PINNA, DE FALCO, FABBRINI

**P R E S I D E N T E .** Si dia nuovamente lettura dell'emendamento 10.0.2, precedentemente accantonato per essere esaminato in questa sede.

**T O R E L L I ,** Segretario:

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

Art. ...

La lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituita dalla seguente:

"a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino per ciascun socio la somma di lire 10 milioni;" ».

10.0.2 ZUGNO, ZACCARI, BENAGLIA, TIBERI, BALDINI, POZZAR, MONTINI, ASSIRELLI, MAZZOLI

**M A R A N G O N I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M A R A N G O N I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, con gli emendamenti 12.0.2 e 12.0.3 ci proponiamo di riuscire a realizzare una migliore e più razionale utilizzazione dell'autofinanziamento cooperativo, che unitamente ai finanziamenti agevolati può certamente concorrere a fronteg-

giare la pesante crisi economica che grava fortemente sulle imprese cooperative del nostro paese.

Credo non vi siano più dubbi sulla importanza che assume oggi l'impresa cooperativa e sul ruolo che essa è chiamata ad assolvere. Infatti tutte le forze politiche democratiche riconoscono nella cooperazione, nell'associazionismo la via per avviare una diversa gestione delle attività imprenditoriali, sia nella fase produttiva che in quella di conservazione, trasformazione e distribuzione.

Quindi dare particolare attenzione, nel legiferare, a questo importante settore significa, a nostro avviso, rispondere positivamente alle richieste di grandi organizzazioni che rappresentano milioni di cittadini e contribuire alla soluzione dei grossi problemi della nostra società. Pertanto, proprio partendo da questa premessa, la mia parte politica, con l'emendamento 12.0.2 che modifica la lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sulle agevolazioni tributarie, unifica per semplificare gli attuali limiti dei prestiti dei soci (lire otto milioni per i soci delle cooperative agricole e delle cooperative di produzione e lavoro e di tre milioni per i soci delle rimanenti cooperative) in quello di dieci milioni per i soci di tutte le cooperative, adeguandoli nel contempo alla svalutazione verificatasi dal 1970 ad oggi ed alle richieste dei vasti strati sociali che fanno ricorso all'associazionismo cooperativo.

Infine, con questo articolo aggiuntivo si vuole chiarire che l'utilizzazione dei prestiti da parte delle cooperative per il conseguimento dell'oggetto sociale può avvenire non solo per mezzo dei consorzi di settore, come è ovvio, ma anche per mezzo del consorzio cooperativo finanziario nazionale proposto nel nostro successivo emendamento 12.0.3.

Tale chiarimento tende a fugare qualsiasi dubbio interpretativo sulla natura dei rapporti intercorrenti tra consorzi e cooperative consorziate, e quindi sulla possibilità della utilizzazione dei prestiti dei soci non solo da parte delle cooperative, ma anche da parte dei loro consorzi. Costituisce infatti giurisprudenza costante della suprema Corte di cassazione che il rapporto intercor-

rente tra consorzi e cooperative consorziate è un rapporto organico.

Ciò significa che l'uno e le altre non sono portatori di due centri di interesse distinti e contrapposti, ma che sono tra di loro interdipendenti per il raggiungimento del fine comune, che è quello mutualistico, distinto e contrapposto a quello speculativo.

Onorevole Ministro, come è noto, la funzione sociale delle società cooperative che hanno come scopo proprio della loro attività quello della mutualità senza fine di lucro distingue nettamente queste dalle società di capitale ed in genere da tutte le altre società. Infatti, mentre le società ordinarie vengono costituite per conseguire e ripartire utili patrimoniali in rapporto al capitale investito, le società cooperative vengono costituite: quelle di consumo, per fornire in prevalenza ai propri soci e ai loro familiari beni di consumo a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato; quelle di lavoro, per procurare ai propri soci lavoro continuativo con più elevate retribuzioni rispetto ai salari correnti; quelle di produzione in genere, per far conseguire ai propri soci, che affidano i loro prodotti per la lavorazione, per la manipolazione, per la trasformazione e la vendita collettiva, un prezzo più equo, riducendo così i costi, con conseguente vantaggio per tutti i consumatori.

Pertanto, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'impresa cooperativa è caratterizzata dalla diretta partecipazione all'attività sociale dei soci, che sostanzialmente sono i diretti titolari di detta attività, caratteristica, questa, propria della società di persone, dalla mancanza assoluta di finalità speculative, perchè i soci, finanziando la propria cooperativa, non si propongono di fare un investimento di capitale, ma di fornire alla propria organizzazione i mezzi finanziari necessari per conseguire una stabile e piena occupazione, una giusta remunerazione dei loro prodotti, del loro lavoro e il mantenimento, almeno in parte, della capacità di acquisto delle loro retribuzioni, usufruendo di servizi a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato.

Signor Presidente, onorevoli senatori, con queste considerazioni la mia parte politica — e con soddisfazione vedo che altri Gruppi hanno presentato emendamenti quasi identici o comunque che vanno nella stessa direzione — invita alla riflessione, convinta che l'apporto del risparmio cooperativo è strumento approntato con sforzi non comuni per soddisfare comuni necessità, che i soci hanno in quanto lavoratori, consumatori e produttori. Conseguentemente invito il Senato ad accogliere la giusta richiesta, approvando il nostro emendamento 12.0.2.

FERRALASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRALASCO. Signor Presidente, qui si pone essenzialmente una questione tecnica, a mio parere, perchè l'illustrazione del senatore Marangoni vale praticamente anche per illustrare il mio emendamento, come vale anche per illustrare l'emendamento presentato dal senatore Zugno e da altri senatori che porta il n. 10.0.2; senonchè vi è una lieve differenza: il consorzio finanziario delle cooperative, previsto nell'emendamento presentato dal senatore Marangoni, viene poi specificato nella sua contestuale possibilità di attuazione nel successivo emendamento presentato sempre dal collega Marangoni con il numero 12.0.3; mentre nel mio emendamento, senza scendere al dettaglio delle caratteristiche proprie di questo consorzio, si indicano semplicemente le caratteristiche generali con cui il consorzio stesso dovrebbe essere costituito.

Pertanto, signor Presidente, ritengo che non si tratti tanto di una questione di illustrazione, che d'altra parte è stata già fatta abbondantemente dal senatore Marangoni, quanto di ordine di precedenza nella votazione che deve essere esaminata attentamente dalla Presidenza, alla quale comunque mi rimetto.

ZUGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUGNO. Avevo già cominciato prima ad illustrare l'emendamento 10.0.2; esso non riguarda altro che un adeguamento del limite dell'autofinanziamento per le varie cooperative. Come si sa, il decreto presidenziale del 1972 aveva previsto un limite di otto milioni per le cooperative di produzione e lavoro agricolo ed invece un limite di tre milioni per tutte le altre cooperative. Ebbene, sia la svalutazione da un lato, sia le esigenze di sviluppo del mondo cooperativo esigono che questo autofinanziamento sia portato ad un livello maggiore, e si ritiene opportuno che il livello sia uguale tanto per le cooperative agricole, quanto per tutte le altre cooperative.

Si tratta, quindi, di un elevamento dell'autofinanziamento che deve servire a potenziare lo sviluppo del mondo cooperativo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

CIPELLINI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 12.0.2, presentato dal senatore Marangoni e da altri senatori, così come l'emendamento presentato dal collega Ferralasco parlano di un consorzio cooperativo finanziario nazionale e al successivo articolo 12.0.3 viene spiegato come tale consorzio dovrebbe essere costituito. Quindi nell'emendamento 12.0.2 si parla di un consorzio cooperativo finanziario nazionale che è ancora da costituire; mi pare allora che più correttamente dovremmo per il momento limitarci a prendere in considerazione l'emendamento 10.0.2 del collega Zugno dove non si fa riferimento al consorzio cooperativo finanziario nazionale e dove ci si limita all'adeguamento del limite dell'autofinanziamento cooperativo. A questo emendamento sono favorevole, poichè gli altri tre nella sostanza sono uguali, solo che l'emendamento 12.0.1 e l'emendamento 12.0.2 introducono il principio del consorzio cooperativo finanziario nazionale, che nell'emendamento 12.0.3 si stabilisce come dovrebbe essere costituito.

A parere del relatore non si dovrebbe parlare di questo consorzio in quanto non esi-

ste: dovremmo limitarci soltanto alla parte che riguarda l'adeguamento del limite dell'autofinanziamento.

PRESIDENTE. Quindi dovremmo limitarci all'emendamento 10.0.2 del senatore Zugno.

CIPELLINI, *relatore*. Questa è la proposta del relatore; poi bisognerà vedere la questione del consorzio che tra l'altro mi sembra sia piuttosto grossa.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Ritengo che di tutte le questioni previste negli emendamenti in esame possa essere considerata in questa sede quella concernente la revisione di quelle cifre di 3 milioni e di 8 milioni che si trovano nel primo comma dell'articolo 13 del decreto 29 settembre 1973, n. 601. Lì appunto si dice che sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi delle somme eccetera, a condizione che i versamenti e le trattenute siano effettuate esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino per ciascun consorzio la somma di 3 milioni. Tale limite è elevato a lire 8 milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione, alienazione eccetera.

Innanzitutto non vedo la ragione di un aumento indiscriminato a 10 milioni di queste cifre. Mantenendo l'impostazione dell'articolo 13, mi dichiarerei d'accordo (e in questo senso invito qualcuno dei presentatori) se si aumentassero le due cifre rispettivamente a 5 milioni e a 10 milioni. E mi limito a questo, che sostanzialmente coincide, anzi mi pare che coincida pienamente, con quello che il relatore stesso propone.

Non accetterei un aumento indiscriminato a 10 milioni senza la distinzione che vi è qui, e tanto meno accetterei poi di passare (ma questo lo vedremo in un momento successivo) alla creazione di un istituto nuovo di così vasta portata e così estraneo alla materia che stiamo esaminando: con il consorzio cooperativo finanziario nazionale in-

trodurremmo un argomento che non ha nulla a che fare con la materia che viene in questa sede trattata.

Concludendo, se qualcuno lo proporrà, il Governo sarà d'accordo ad aumentare rispettivamente a 5 e 10 milioni le cifre di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 13 del decreto testè menzionato, n. 601, del 1973.

PRESIDENTE. Senatore Ferralasco, insiste per la votazione dell'emendamento 12.0.1?

FERRALASCO. Ritiro l'emendamento e mi associo a quello presentato dal senatore Zugno con le modificazioni suggerite dal Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Marangoni, insiste per la votazione degli emendamenti 12.0.2 e 12.0.3?

MARANGONI. Signor Presidente, sarei dell'avviso di ritirare l'emendamento 12.0.2 a condizione che si arrivasse però a concordare un testo unitario che tenga conto di quello che abbiamo presentato noi, di quelli presentati dal senatore Ferralasco e dal senatore Zugno e delle proposte del Ministro; in modo da trarne un nuovo testo. Riteniamo che si tratti di un grosso problema sociale ed economico da risolvere. Abbiamo chiesto che il tetto esente dal cumulo sia portato a dieci milioni non tanto per sparare una cifra, ma in quanto si tratta di un'esigenza reale presente nel nostro paese. Il fatto che questa richiesta venga avanzata da parte comunista, dai compagni socialisti e da parte della Democrazia cristiana sta a dimostrarne la validità e l'esigenza. Ritiriamo poi il nostro secondo emendamento 12.0.3, quello che riguarda il consorzio, accogliendo la richiesta del Ministro, anche perchè riteniamo che si debba discutere e affrontare questa materia in una sede più opportuna. Pensiamo invece che l'emendamento 12.0.2 possa essere modificato unificando la proposta comunista con le proposte del senatore Zugno e del senatore Ferralasco.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Il nuovo testo dovrebbe essere questo: « alla lettera a) del primo comma dell'articolo 13 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 601, le parole "tre milioni" sono sostituite con le parole "cinque milioni" e le parole "otto milioni" sono sostituite con le parole "dieci milioni" ».

BORSARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BORSARI. Vorrei riflettere un momento su questo limite ulteriore che ha posto il Ministro perchè mi pare che vi sia un fondamento nella richiesta. Perciò, pregherei la Presidenza di rinviare la votazione e di accantonare per il momento questo argomento.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

#### Art. 13.

L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata nel termine stabilito nel primo comma del successivo articolo e dell'imposta locale sui redditi non determinabili catastalmente e sui redditi agrari deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute per l'anno 1974 possono essere iscritte nei ruoli entro il 31 dicembre 1976.

Sono abrogati gli articoli 4, 17, primo comma e 100-sexies del decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'emendamento proposto all'articolo 13.

**TORELLI, Segretario:**

*Alla fine del primo comma sostituire le parole: « entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione » con le altre: « non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui viene effettuata la dichiarazione ».*

*Sopprimere il secondo comma.*

13.1 **PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA, MARIANI, FILETTI, LANFRÈ, DE SANCTIS, ENDRICH, BONINO**

**PAZIENZA.** Domando di parlare

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**P A Z I E N Z A .** La prima parte dell'emendamento è meramente formale. Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo ne proponiamo la soppressione. Questo secondo comma dice testualmente: « L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute per l'anno 1974 possono essere iscritte nei ruoli entro il 31 dicembre 1976 ». A noi sembra veramente eccessivo che i due o tre mesi di agitazione degli uffici finanziari portino addirittura ad un anno o ad un biennio di slittamento della iscrizione nei ruoli. Quindi proponiamo la soppressione del secondo comma.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**CIPELLINI, relatore.** Il relatore è contrario perchè lungamente si è già parlato sia della prima parte sia della seconda parte dell'articolo 13. Cioè lo slittamento è dovuto oltre che alla situazione di emergen-

za in cui si è venuta a trovare l'amministrazione finanziaria anche a tutta una serie di cose che non si riesce ancora a far procedere come si vorrebbe. Per questo motivo il parere del relatore è contrario.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Esprimo parere contrario, ma tengo a precisare che questo slittamento non può essere imputato ai recenti scioperi avvenuti da parte dei dipendenti delle imposte dirette ma è imputabile alla mancata meccanizzazione degli uffici, ai ritardi nella meccanizzazione stessa e all'errore di prevedere termini di impossibile osservanza.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Pazienza e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

**TORELLI, Segretario:**

Art. 14.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

Il pagamento deve effettuarsi alla Tesoreria dello Stato mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'or-

dine di pagamento e l'importo di questo; b) l'impegno ad effettuare il pagamento alla Tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega alle aziende di credito per il pagamento dell'imposta è irrevocabile.

Le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, le modalità per il rilascio del documento stesso ed i relativi controlli anche sull'esecuzione dei pagamenti in Tesoreria sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Dall'imposta determinata dall'Ufficio sulla base della dichiarazione si scomputa, ai fini dell'iscrizione a ruolo, l'imposta pagata ai sensi del secondo comma che risulta dal documento rilasciato dall'azienda di credito allegato alla dichiarazione. Se l'imposta pagata risultante dal documento è superiore a quella dovuta il contribuente ha diritto al rimborso delle eccedenze.

All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato alla Tesoreria dello Stato, con un minimo di lire cinquecento, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

In caso di omesso versamento dell'imposta nel termine stabilito nel primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 14.

T O R E L L I , Segretario:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale è riscuotibile in sei rate mensili a partire dal luglio dell'anno durante il quale è effettuata la dichiarazione o l'accertamento. È in facoltà del contribuente di effettuare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, il pagamento totale o

parziale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che risulta dovuta in base alla dichiarazione, con abbuono del 10 per cento sull'importo dovuto. Il pagamento deve effettuarsi alle tesorerie dello Stato o alle esattorie. Dalle imposte determinate dall'ufficio sulla base della dichiarazione si scomputano, ai fini dell'iscrizione a ruolo, le quote di imposta cui si riferiscono i pagamenti effettuati entro il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni. Se l'imposta pagata dal contribuente è superiore a quella dovuta, il contribuente ha diritto al rimborso delle eccedenze.

Sulle imposte pagate dal contribuente mediante ritenute alla fonte viene operato a richiesta del contribuente un abbuono pari al 10 per cento delle imposte stesse, da conteggiare in detrazione delle imposte dovute per l'anno successivo ».

14.1 PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA, FILETTI, MARIANI, LANFRÈ, DE SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale è riscuotibile in quattro rate ed è maggiorata in sede di iscrizione a ruolo dell'interesse del 5 per cento per ogni semestre intero o frazione di semestre a partire dal giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione e fino a quello della scadenza dell'ultima rata del ruolo ».

14.2 BERGAMASCO, BALBO

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Il pagamento deve effettuarsi mediante versamento diretto secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1973, n. 602, articolo 3, primo comma ».

*Sopprimere i commi terzo e quinto.*

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Dall'imposta determinata dall'ufficio sulla base della dichiarazione si scomputa, ai



fini dell'iscrizione a ruolo, l'imposta pagata ai sensi del secondo comma che risulta dalla ricevuta dell'esattoria allegata alla dichiarazione. Se l'imposta pagata risultante dalla ricevuta è superiore a quella dovuta il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza ».

14.3 DE LUCA, BALDINI, PICARDI

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« In caso di omesso versamento dell'imposta nel termine stabilito nel primo comma l'imposta da iscrivere a ruolo viene maggiorata del 10 per cento ».

14.4 SEGNANA

PAZIENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZIENZA. L'articolo 14 merita una riflessione accurata da parte dell'Assemblea perchè attraverso di esso viene ad essere travolto tutto il sistema della riscossione. Si comincia a stabilire che l'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta in base alla dichiarazione, deve essere corrisposta in una determinata maniera, e viene indicato il termine previsto per la presentazione: si tratta di una innovazione anche rispetto all'attuale assetto legislativo, innovazione molto scarsamente suffragata dalla logica, come già ho avuto occasione di illustrare nell'intervento da me svolto durante la discussione generale.

Appare suggestivo l'argomento secondo cui non è giusto che il lavoratore dipendente assolve il suo tributo mediante ritenuta alla fonte mentre il lavoratore autonomo l'assolve un anno dopo. La considerazione che è alla base di questa constatazione di squilibrio, di differenziazione va però capovolta: non è che non sia giusto che il lavoratore autonomo paghi il tributo l'anno successivo a quello della dichiarazione; non è giusto invece che il lavoratore dipendente paghi mediante ritenuta alla fonte perchè tale pagamento opera su un aggregato eco-

nomico che algebricamente non sappiamo ancora se positivo o negativo nel coacervo dei redditi del contribuente durante l'anno.

Viene modificata totalmente la procedura di riscossione, che introduce poi il pagamento da effettuarsi alla tesoreria dello Stato mediante delega del contribuente ad una azienda di credito, e siamo estremamente perplessi di fronte a questa delega. Innanzitutto non crediamo che poi il contribuente, di fronte ad un costo del denaro ancora molto alto come quello attuale in Italia, preferisca sottrarre denari dai propri affidamenti bancari e pagare tassi esosi per corrispondere tributi che invece potrebbero essere corrisposti ad un costo minore; quindi anche l'aspettativa di liquidità di cassa che ci si attende da questa norma riteniamo che andrà largamente delusa. Inoltre ci rendiamo conto delle enormi difficoltà cui andremo incontro. Sottrarre alle esattorie compiti istituzionali, affidarli alle banche mediante la delega del contribuente, comporterà (lei, signor Ministro, ha detto a lungo termine, perchè per il momento non c'è problema dato che per almeno cinque o sei anni c'è materia impositiva di che soddisfare le attuali ed anche le istituende esattorie, anche se questo non è arrivato a dirlo) delle difficoltà. Non abbiamo ancora una visione chiara dei costi e vorremmo avere in maniera più esatta anche i dati sul costo della esazione.

Ma dove siamo decisamente contrari è per quanto riguarda l'introduzione, anzichè l'abbuono, della penalizzazione con l'imposizione dell'interesse del 5 per cento a semestre. Tra l'altro non è chiaro se questo interesse debba far carico al contribuente anche in caso di inefficienza del fisco. Un attimo fa, signor Ministro, lei si è difeso dicendo che la colpa non era dello sciopero ma delle errate previsioni del Governo e dell'inefficienza dei servizi. Allora, di fronte a questa inefficienza, non si vede perchè il contribuente debba pagare il 5 per cento a semestre anche sulla data iniziale dalla quale doveva contribuire mediante il pagamento del tributo, data che invece è stata differita non per colpa sua ma per inefficienza altrui. Ci sembra estremamente iniquo un trattamento del genere per cui

abbiamo proposto dell'articolo 14 una nuova formulazione.

Con l'emendamento 14.1 proponiamo anzitutto che l'imposta sul reddito delle persone fisiche sia riscossa in 6 rate mensili a partire dal mese di luglio, tralasciando la soluzione del pagamento in un'unica data, che oltretutto stimolerebbe l'evasione. Lasciamo naturalmente i primi sei mesi per l'iscrizione nei ruoli, mentre negli altri 6 mesi si dovrà riscuotere l'imposta. Inoltre, secondo la nostra proposta, è concessa facoltà al contribuente di effettuare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, il pagamento totale o parziale dell'imposta. In questo caso il contribuente beneficerà di un abbuono del 10 per cento e questo per creare un incentivo. Il pagamento sarà effettuato alle tesorerie dello Stato o alle esattorie. In particolare questa proposta rispecchia la modifica apportata dallo stesso Governo il quale ha modificato il suo avviso originario, giudicando idonee le esattorie per questo fine. In questo modo saranno anche fugate le preoccupazioni dei lavoratori delle esattorie circa il futuro del proprio posto di lavoro.

Il nostro articolo 14 finisce con il ripristino dei principi di giustizia, con l'assicurare la fine dello squilibrio tra lavoro dipendente e lavoro autonomo nell'unica maniera corretta nella quale tale squilibrio può essere destinato a cessare; cioè concedendo un abbuono nel pagamento che viene effettuato prima del tempo dovuto, e cioè con ritenuta alla fonte, in un momento in cui non si sa nemmeno se è una componente positiva o negativa del reddito complessivo del contribuente. Di qui l'ultima parte dell'articolo 14 da noi proposto, che recita: « Sulle imposte pagate dal contribuente mediante ritenute alla fonte viene operato a richiesta del contribuente un abbuono pari al 10 per cento delle imposte stesse, da conteggiare in detrazione delle imposte dovute per l'anno successivo ».

**B E R G A M A S C O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**B E R G A M A S C O .** Il primo comma dell'articolo 14, nel testo proposto dalla Commissione, toglie al contribuente la facoltà di scelta fra il pagamento dell'imposta totale e parziale al momento della dichiarazione e l'iscrizione a ruolo, sia pure con aggravio di interessi compensativi. D'ora innanzi, oltre agli interessi, per chi non paga entro il 31 marzo di ogni anno, ci sono le sanzioni.

Sembra a noi che il nuovo testo rappresenti una soluzione di notevole gravità, potendo per molti contribuenti, assillati dal crescere quotidiano delle spese familiari, non essere facile accantonare una somma relativamente importante e pagare in un'unica soluzione, specialmente in questa prima applicazione della legge, quando non un anno, ma sei mesi scarsi ci separano dalla data della dichiarazione e del pagamento. Per questo ci sembra di gran lunga preferibile la facoltà di scelta riconosciuta nel testo originario del Governo, che riproponiamo con il nostro emendamento.

L'emendamento implica anche la soppressione dei commi seguenti dell'articolo 14. Si tratta delle riscossioni e del problema delle esattorie. Anche di questo si è parlato ieri e non ritornerò sulle ragioni già esposte, tra le quali quella che si rifà alla disposizione dell'articolo 3, primo comma, del recentissimo decreto n. 602, in virtù della quale le esattorie hanno stipulato i nuovi contratti per il novennio 1975-1983 ed organizzato in vista di ciò il loro lavoro. Ci sembra tale decisione gravida di conseguenze possibili e sgradevoli anche sul piano dell'occupazione.

Resta comunque il dubbio che l'improvviso scardinamento del sistema tradizionale di riscossione possa portare conseguenze negative non solo per i contribuenti, ma anche per lo Stato, perchè, non avendo le banche altro compito se non quello di incassare quanto il contribuente versa, non si vede bene chi sia chiamato ad effettuare controlli, accertamenti e rettifiche e come si possano contrastare le evasioni, alle quali lo stesso modo di pagamento offre nuovo incentivo.

**D E L U C A .** Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L U C A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io non voglio qui sottolineare le benemeritenze della categoria degli esattori per il loro lavoro sempre puntuale e premuroso, nè ricordare quanto il consorzio degli esattori può ascrivere a suo attivo circa la collaborazione con l'amministrazione nel delicato servizio di elaborazione meccanografica di 12 milioni di dichiarazioni di redditi. Questo però è da tenere presente nelle considerazioni in ordine al mio emendamento non come fatto sentimentale, ma come prova di fondo dell'idoneità delle esattorie a compiere le operazioni di raccolta dei versamenti derivanti dall'incipiente avvio dell'istituto dell'autotassazione. L'operazione in oggetto è un'operazione di cassa, a cui le esattorie sono più che preparate.

Si sarebbe potuto ipotizzare un versamento agli organi dello Stato o delle amministrazioni autonome, come l'Amministrazione delle poste. E ciò sarebbe stato anche ammissibile. Ma il servirsi di organizzazioni private ed estromettere le esattorie è veramente, a mio parere, una cosa iniqua. Dal punto di vista di un sano comportamento non sembra equo, infatti, che il contratto degli esattori delle imposte con le amministrazioni finanziarie, che ha avuto inizio dal 1° gennaio 1975 e che è regolato da leggi recentissime come i decreti delegati 29 settembre 1973, nn. 602 e 603, venga modificato e svuotato di una sostanziale parte di contenuto per la sottrazione alle esattorie di due entrate importanti come quelle delle imposte sulle persone fisiche e dell'ILOR derivanti dalle dichiarazioni dei redditi.

D'altra parte, con il sistema esattoriale, i versamenti su bollettari di Stato soggetti ad accurati rendiconti, e con le denunce decadenze previste dalle leggi di riscossione vi è un controllo incrociato automatico e l'amministrazione finanziaria, nel termine massimo di un mese, ha la possibilità non solo di raccogliere le somme ma di schedarle, accertarne la provenienza ed esattezza anche agli effetti di ogni e qualsiasi falsificazione, con ga-

ranzie tra l'altro della responsabilità personale, civile e penale dell'esattore, che risponde con tutti i suoi beni e con le cauzioni determinate dalle leggi.

Si sconvolgerebbero anche le previsioni in base alle quali le aziende esattoriali hanno effettuato l'acquisizione delle gestioni esattoriali, con conseguenze dannose sia dal punto di vista economico che morale per gli esattori stessi, con prevedibili conseguenze anche per il personale esattoriale.

È noto, infine, che vi sono circa 3.700 comuni privi di sportelli bancari, mentre la capillarità delle agenzie esattoriali assicurerebbe un agevole servizio per il contribuente.

Per tutte queste ragioni mi auguro che si voglia compiere un atto di giustizia verso la categoria, anche e soprattutto nell'interesse dell'amministrazione, e che pertanto il Ministro voglia accettare il mio emendamento, firmato anche dai colleghi Baldini e Picardi, e che il Senato voglia confortarlo col suo voto.

S E G N A N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, già nella discussione generale ho sollevato le mie perplessità, che del resto ho espresso in maniera molto precisa anche in sede di Commissione, sulla portata dell'ultimo comma dell'articolo 14. Francamente, come ho affermato anche ieri sera, mi sembra che la norma risulti troppo pesante per una larghissima massa di contribuenti: cioè il fatto che coloro che non versano contestualmente l'imposta nel momento in cui presentano la dichiarazione dei redditi siano assoggettati ad una soprattassa del 10 per cento, più un 5 per cento annuo di interessi, mi sembra che sia un onere troppo gravoso.

Ecco perchè mi ero permesso di presentare questo emendamento. Già stamattina l'onorevole Ministro, rispondendo agli interventi che erano stati fatti in discussione generale, aveva affermato che non era d'accordo nell'accettare emendamenti su questo ar-

titolo. Francamente, se il Governo mi chiede di ritirare l'emendamento lo faccio, ma devo dire che, forse da montanaro dalla testa dura, non riesco a convincermi della bontà delle posizioni del Governo e sono veramente preoccupato di questo onere, che grava su una grande massa di contribuenti, i quali indubbiamente avranno delle reazioni non certo positive nei confronti del Governo e della classe dirigente.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**C I P E L L I N I , relatore.** Questa mattina, nel corso della replica, mi sono soffermato, sia pure brevemente, sull'articolo 14, considerandolo tra i punti più qualificanti dell'intero disegno di legge perchè ritengo che con l'introduzione dell'obbligo del versamento del contribuente contestualmente alla presentazione della denuncia si provochi proprio un piccolo terremoto in tutta la prassi che fino ad oggi abbiamo seguito attraverso le leggi che non sono certamente moderne, non sono certamente rispondenti alle esigenze non solo dei servizi, ma anche dei contribuenti. Ho ricordato il caso della categoria dei lavoratori dipendenti, i quali hanno la trattenuta alla fonte, cioè pagano mensilmente e subito il tributo.

Il collega Pazienza nell'illustrare l'emendamento all'articolo 14 ha sostenuto che è sbagliato trattenere alla fonte il tributo dei lavoratori dipendenti. Ora io mi chiedo: se quest'anno non avessimo avuto tale piccolo polmone, non so come la Tesoreria dello Stato avrebbe potuto far fronte a determinate situazioni.

Sostengo comunque che l'articolo 14 è un articolo qualificante così come è stato impostato. Sono contrario perciò all'emendamento Pazienza 14.1, sono contrario all'emendamento 14.2, così come all'emendamento 14.3 presentato dai senatori De Luca, Baldini e Picardi, perchè stravolgono un po' quella che è la sostanza dell'intero articolo 14.

Il collega Segnana con l'emendamento 14.4 vorrebbe limitare l'onere che deriva a chi non versa l'imposta nel termine stabilito dall'articolo 14, sostenendo che l'onere stabilito nell'articolo stesso è troppo gravoso. D'altra parte, se l'onere non è sufficientemente gravoso — diciamolo pure — c'è chi ha interesse a non versare contestualmente, preferendo pagare un onere meno gravoso perchè in questo modo riesce semmai a lucrare qualcosa di più.

Non so se il collega Segnana insista nel suo emendamento. Qualora insistesse, mi dichiarerei contrario anche all'emendamento 14.4.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**V I S E N T I N I , Ministro delle finanze.** Il problema, come è stato detto, è di notevolissimo rilievo e forse bisogna, anzi senz'altro bisogna distinguere tra i suoi aspetti diversi. Mi pare che almeno tre se ne presentino. Il primo è quello del versamento contestuale alla dichiarazione.

Su questo primo aspetto c'è opposizione e una richiesta di modificazione da parte del senatore Pazienza ed altri e da parte dei senatori Bergamasco e Balbo. Essi cioè contestano la opportunità, la utilità del versamento contestuale alla dichiarazione.

Ora, è innegabile che il fatto è assai innovativo. Ma dobbiamo fare qualche scelta. Se continuiamo a lamentare che vi sono alcune categorie che pagano subito ed altre categorie invece che, per ragioni diverse, pagano con notevole ritardo, se vogliamo attuare alcune semplificazioni anche nelle procedure di lavoro degli uffici, questa è la scelta che si deve fare. Non si può continuare a lamentare certe conseguenze, se si respinge la possibile soluzione.

Devo allargare il mio discorso, richiamandomi a considerazioni che sono state fatte ieri ed oggi, quando si è parlato dei fenomeni di evasione. Quando si parla di evasione e la si cerca di combattere, vi sono aspetti amministrativi sui quali l'amministrazione

ne e quindi il Ministro sono impegnati e continueranno ad impegnarsi con i mezzi tecnici necessari. Ma vi sono anche aspetti legislativi. Il disegno di legge della Commissione e quelli governativi, tanto quello del 1967 che quello del 1969, prevedevano delle sanzioni penali non solo scritte, ma effettivamente applicabili. Il Parlamento invece, con un emendamento di piccola dimensione ma di grande portata, ha reintrodotto una certa procedura per cui le sanzioni penali non sono praticamente applicabili.

Sinora non ho ritenuto opportuno proporre delle modificazioni su questo punto, perchè, finchè non ci saranno gli strumenti tecnici, la completezza dell'informazione, la procedura che le renda effettivamente applicabili, le sanzioni penali potrebbero rivelarsi causa di arbitrio e di discriminazioni tra chi può essere colpito perchè l'amministrazione ha elementi per farlo e chi invece non può esserlo. Quindi la reale applicazione delle sanzioni è connessa con la meccanizzazione degli uffici e con la possibilità effettiva di avere a disposizione degli elementi. Ma in quel momento si tratterà di una scelta. Se si vorrà veramente combattere l'evasione, bisognerà creare dei deterrenti. Parimenti ora: se si vuole che i versamenti siano effettuati con rapidità, bisogna creare gli strumenti adatti. Che i contribuenti italiani paghino a tre o quattro anni di distanza è una cosa, a mio parere, assolutamente inammissibile.

Pensavo di trovare, dopo tutto quello che è stato detto a questo riguardo, l'approvazione unanime del Parlamento perchè da parte di tutti sento continuamente rimproverare questi ritardi nelle riscossioni, questa inammissibile lentezza nel riscuotere le imposte. Di qui l'introduzione di questo sistema che consente la rapida riscossione di questo tributo. Per questi motivi chiedo che non vengano accolti l'emendamento Pazienza e l'emendamento Bergamasco.

L'emendamento del senatore Segnana riguarda un secondo aspetto. Dovrei ripetere quello che ho detto questa mattina. Se vogliamo il versamento contestuale di cui avremo bisogno l'anno prossimo per le ragioni esposte questa mattina, dobbiamo pre-

vedere sanzioni per chi non fa il versamento. A questo proposito il senatore Pazienza aveva una opinione del tutto opposta a quella del senatore Segnana; cioè il senatore Pazienza diceva che la soprattassa del dieci per cento e poi il cinque per cento all'anno sono assolutamente irrilevanti e che molte persone avranno interesse a non fare il versamento. Debbo dire che sono più vicino al timore del senatore Pazienza che non a quello del senatore Segnana. Anch'io temo che gli effetti che il disegno di legge prevede per il mancato versamento siano troppo lievi e che all'inizio i versamenti saranno poco numerosi. Ma non è possibile attenuare ulteriormente tali effetti.

Nel settore delle persone giuridiche i versamenti che quest'anno sono stati effettuati indicano che i contribuenti hanno sensibilmente rispettato la norma. Per le persone fisiche potrà forse avvenire diversamente. Il versamento avverrà contestualmente con la dichiarazione e non mi nascondo la portata innovativa costituita dall'estensione di questo versamento a tutta la categoria dei contribuenti. Questo è un primo passo verso un sistema più moderno, più civile, tanto più importante in un periodo in cui la moneta rischia di subire qualche ulteriore perdita di valore, per cui chi ritarda il pagamento, oltre a lucrare gli interessi se ha le somme disponibili, gode della differenza di valore reale della moneta con la quale paga ad anni di distanza.

Quindi, data l'estrema cortesia — e lo ringrazio — del senatore Segnana nel rimettersi, io vorrei pregarlo di ritirare l'emendamento, perchè altrimenti mi troverei in una posizione spiacevole nei suoi confronti, cioè quella di dover pregare l'Assemblea di non accogliere l'emendamento.

Terzo aspetto molto importante è quello degli organismi ai quali viene fatto il versamento. Il senatore De Luca, che con tanta chiarezza e tanto garbo espone la tesi del versamento all'esattoria, accoglie ovviamente il punto principale, cioè il versamento contestuale, accoglie anche le conseguenze che derivano per chi non lo fa. Stamane avevo fatte alcune dichiarazioni, distinguendo net-

tamente tra il problema che consideravo e che considero essenziale, che è quello dei versamenti contestuali, e il problema che considero invece in un certo senso secondario, cioè quello del luogo in cui vengono fatti i versamenti.

Non basta però (quindi non posso accogliere l'emendamento) che i versamenti vengano fatti presso gli esattori. Come dicevo, stamane, si pone ormai il problema, che dovremo considerare al momento opportuno, del completo mutamento che è intervenuto nel rapporto tra le riscossioni che avvengono per ruolo e le riscossioni che avvengono per versamenti diretti. Si tratta di un fatto che non era stato previsto che crea molti squilibri, che ha creato tra esattorie ed esattorie degli squilibri enormi, perchè vi sono delle esattorie che hanno grossi versamenti diretti. Si aggiunga la sorpresa, che vi è stata quest'anno, delle cifre molto importanti di versamenti di imposta per i redditi da capitali, che hanno dato luogo a gravi sperequazioni tra le esattorie che hanno fruito in modo massiccio di questi versamenti di imposta (cioè le ritenute del 15 per cento sugli interessi bancari e gli interessi obbligazionari) rispetto alle altre; ed in genere, come ricordavo anche stamattina, lo spostamento che sta avvenendo tra versamenti diretti e riscossioni per ruolo.

Quindi non posso accogliere questo emendamento perchè il problema andava semmai considerato in questa visione complessiva che comportava la previsione delle conseguenze che si verificheranno nel 1976 e nel 1977 se alcune esattorie verranno disdette ed altre non verranno confermate, nonchè una anticipazione di quella revisione di oggi che l'attuale legge prevede nel 1980 e che a mio parere dovrebbe essere anticipata.

In mancanza di questo riesame complessivo della materia, che è difficile e che comporta notevoli approfondimenti, la pura e semplice norma del versamento diretto all'esattoria anzichè al sistema bancario, non inquadrata in questo complesso di problemi, non può essere attuata. Quindi prego che l'emendamento non venga accolto.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Pазienza e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dai senatori Bergamasco e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Senatore De Luca, insiste per la votazione dell'emendamento 14.3?

**D E L U C A .** Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione le dichiarazioni del Ministro. Per non pregiudicare la soluzione del problema nel contesto più largo che è stato espresso ed illustrato ampiamente dal Ministro, ritiro l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Segnana, insiste per la votazione dell'emendamento 14.4?

**S E G N A N A .** Ritiro anche io l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Tomiamo adesso agli articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12 in precedenza accantonati. Avverto che è stato presentato dal senatore Zugno e da altri senatori un nuovo articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**B A L B O , Segretario:**

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

Art. ...

« Gli importi di lire 3 milioni e di lire 8 milioni indicati nella lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica

blica 24 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevati a lire 6 milioni e 10 milioni ».

12.0.4 ZUGNO, FERRALASCO, MARANGONI

P R E S I D E N T E . Con la presentazione dell'emendamento 12.0.4 si debbono intendere ritirati gli emendamenti 10.0.2 e 12.0.2. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C I P E L L I N I , *relatore*. Esprimo parere favorevole.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 12.0.4, presentato dal senatore Zugno e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

#### Art. 15.

I termini previsti nell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono prorogati al 31 dicembre 1977.

Alla stessa data sono prorogati i termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1975, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della legge sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, nonchè i termini per la iscrizione a ruolo delle imposte e delle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definiti a sensi degli articoli da 1 a 5 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 15.

B A L B O , *Segretario*:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Tutti i termini per l'accertamento delle imposte sono prorogati per un periodo esattamente pari alla durata del mancato funzionamento degli uffici, stabilita con decreto del Ministro delle finanze ».

15.1 PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA, FILETTI, MARIANI, LANFRÈ, DE SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*In via subordinata all'emendamento 15.1, al primo comma sostituire le parole: « sono prorogati al 31 dicembre 1977 » con le altre: « sono prorogati al 31 dicembre 1976 ».*

15.2 PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA, FILETTI, MARIANI, LANFRÈ, DE SANCTIS, ENDRICH, BONINO

*Al secondo comma, dopo le parole: « da 1 a 5 » aggiungere le altre: « e 9, terzo comma ».*

15.4 IL GOVERNO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« All'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, è aggiunto il seguente periodo:

“Fino alla stessa data e con lo stesso decreto sono altresì prorogati i termini di cui sopra che vengono a scadere nel periodo compreso tra la data di cessazione del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari e quella di pubblicazione del medesimo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*” ».

15.3 SEGNANA

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Gli emendamenti 15.1 e 15.2 sono diretti ad evitare eccessiva lunghezza di proroghe negli accertamenti da parte degli uffici; questo a garanzia degli uffici stessi e dei contribuenti e ciò tanto più in quanto la pesantezza delle sanzioni — l'abbiamo già visto — grava semestralmente in misura piuttosto cospicua.

S E G N A N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A . Onorevole Presidente, l'emendamento da me presentato era già stato sottoposto all'esame della Commissione. In quella sede l'onorevole Ministro mi aveva pregato di rimettere questo emendamento alla discussione in Aula. Vorrei appunto far presente che con quest'articolo 15 si concede un'ulteriore proroga agli uffici per la rettifica delle dichiarazioni già prodotte in genere in termini di accertamento. Ma non si può non riconoscere che in caso di irregolare funzionamento degli uffici finanziari — cosa che si è verificata anche recentemente per uno sciopero — gli uffici medesimi e i contribuenti si trovano in una serie di difficoltà per cui è necessario regolamentare la materia.

In base all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, possono essere prorogati soltanto i termini scaduti durante il periodo di irregolare funzionamento degli uffici e non anche quelli scadenti nel periodo immediatamente successivo. Vorrei fare un esempio. Per uno sciopero di trenta giorni indetto dal primo al 30 dicembre sono prorogati solo i termini scadenti fino a tale data e non anche quelli che vengono a scadere il 31 dicembre. Ciò farebbe cadere in prescrizione tutti gli accertamenti in materia di imposte sul reddito essendo impossibile redigerli e notificarli in un solo giorno. Analogo inconveniente si potrebbe verificare per il contribuente il quale dovrebbe essere tempestivamente informato della data di cessazione dello sciopero perchè altrimenti incorrerebbe nei rigori della prescrizione e della decadenza per i termini che vengono a scadere nei giorni immediatamente successivi.

Ecco quindi che la mia proposta di emendamento è un'integrazione alle norme di questo decreto del 1961, n. 498, che appunto prevede una maggiore agevolazione e per gli uffici e per i contribuenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C I P E L L I N I , *relatore*. Sono contrario agli emendamenti 15.1 e 15.2. Mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'emendamento 15.3. Sono favorevole all'emendamento 15.4.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento 15.4, la norma richiamata riguarda il cosiddetto condono. Il richiamo dall'articolo 1 all'articolo 5 è incompleto, perchè occorre richiamare anche l'articolo 9 che riguarda ugualmente conseguenze di pagamenti e scadenze che derivano dal condono. Quindi è una rettifica di carattere prettamente tecnico.

Sono contrario agli emendamenti 15.1 e 15.2 presentati dai senatori Paziienza ed altri.

Per quanto concerne l'emendamento 15.3 presentato dal senatore Segnana, in un certo senso, mi rimetto al presentatore; vale a dire che esprimo parere favorevole se il senatore Segnana vi insiste. Devo dire, peraltro, che non lo capisco del tutto e chiedo quindi un chiarimento. Oggi, con la legge del 1971 se, dopo che vi sia stato il mancato funzionamento degli uffici, interviene il decreto del ministro, vi sono 10 giorni per gli adempimenti che dovevano essere effettuati prima. Quindi, tutto quello che scadeva durante il periodo di mancato funzionamento degli uffici è prorogato di 10 giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Ministro sulla *Gazzetta Ufficiale*. Quello che invece scade nel periodo che intercorre tra la cessazione del mancato funzionamento degli uffici e il decreto del ministro scade nei suoi termini normali. E mi pare che la preoccupazione del senatore Segnana sia proprio per quello che



scade in quest'intervallo di tempo tra la ripresa di funzionamento, la cessazione dello stato anormale ed il decreto del ministro, riportando anche questo ai giorni successivi. Ripeto comunque che non ho niente in contrario e quindi accetto l'emendamento presentato dal senatore Segnana.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Pazienza e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Pazienza e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Senatore Segnana, insiste per la votazione del suo emendamento?

**S E G N A N A .** Insisto.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Segnana. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Se ne dia lettura.

**B A L B O , Segretario:**

Art. 16.

I termini di prescrizione e decadenza prorogati al 31 dicembre 1975 dal decreto-legge

19 giugno 1974, n. 237, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1974, n. 350, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976

Sono sospesi per un anno i termini di prescrizione e decadenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e scadenti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1976 in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi le Commissioni tributarie, nonché alle impugnazioni delle decisioni di dette Commissioni.

La disposizione del precedente comma si applica altresì in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali nonché di tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione è demandata agli uffici del registro.

**P R E S I D E N T E .** All'articolo 16 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**T O R E L L I , Segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

16.2      **PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA,  
FILETTI, MARIANI, LANFRÈ, DE  
SANCTIS, ENDRICH, BONINO**

**P A Z I E N Z A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P A Z I E N Z A .** Ritiriamo questo emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'articolo 16. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 17.

L'imposta determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per gli arretrati delle pensioni è ridotta delle detrazioni di cui al n. 1 del primo comma dell'articolo 15 e al terzo comma dell'articolo 16 dello stesso decreto nella misura in cui i percipienti non ne abbiano fruito per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.

Per gli arretrati delle pensioni di cui al comma precedente relativi agli anni 1974 e 1975 si tiene conto anche della detrazione prevista nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

P R E S I D E N T E. All'articolo 17 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I Segretario:

*Al quinto rigo del primo comma, sostituire le parole: « di cui al numero uno », con le altre: « di cui ai numeri uno e due ».*

17.1 DE FALCO, MARANGONI, BORSARI,  
PINNA, POERIO, BORRACCINO, FAB-  
BRINI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi coloro che devono percepire arretrati di pensione devono dichiarare al soggetto che li corrisponde la misura delle detrazioni fruito per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono ».

17.2 IL GOVERNO

D E F A L C O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E F A L C O. Questo emendamento, onorevoli colleghi, vuole ottenere un risultato pratico per il contribuente cui si riferisce, cioè quello di fargli godere la detrazione di un'imposta che gli compete, ma vuole anche affermare il principio della parità dei coniugi, così come lo ha sancito il Parlamento nel nuovo diritto di famiglia.

Durante la discussione di questo disegno di legge nella Sottocommissione e poi in Commissione il problema fu da noi sollevato poiché nella prima formulazione si evidenziava una discriminazione tra i due coniugi ai danni della moglie. Infine, il nostro emendamento che si richiama alla rivendicazione del movimento femminile fu accolto dalla Commissione e dal Governo.

Onorevoli colleghi, così come è formulato, l'articolo in discussione elude il principio e la sostanza della parità tra i due coniugi. Quest'articolo si limita ad applicare la detrazione per gli arretrati della pensione solo alla quota esente del soggetto d'imposta, cioè il marito in quanto capofamiglia. Tale detrazione, come sapete, è prevista in lire 36.000. Per quanto riguarda l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 1973, n. 597, al quale quest'articolo si richiama, devo dire che si richiama solo al punto 1, mentre ignora il punto 2 discriminando così la moglie.

Il nostro emendamento chiede al Parlamento di sanare la discriminazione sostituendo al quinto rigo del primo comma dell'articolo 17 le parole: « di cui al numero uno », con le parole: « di cui ai numeri uno e due » perché è appunto il numero due dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, che prevede la detrazione di lire 36.000 per il coniuge a carico, cioè per la moglie.

V I S E N T I N I, Ministro delle finanze.  
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I, Ministro delle finanze.  
Signor Presidente, l'emendamento 17.2, presentato dal Governo, tende a rendere possibi-

le e più sollecito il pagamento degli arretrati. Infatti dobbiamo evitare il rischio che le disposizioni che introduciamo per alleggerire l'imposizione nei confronti degli arretrati, che oggi, secondo la disciplina, sono considerati con tassazione a parte, con le conseguenze che ne derivano, possano poi provocare degli ulteriori ritardi nel pagamento degli arretrati, nell'incertezza se il contribuente abbia o meno fruito della detrazione per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono. Pertanto l'emendamento governativo attraverso questa comunicazione intende consentire la liquidazione sollecita da parte di coloro che devono pagare gli arretrati.

Dal momento che ho la parola esprimo il parere sull'emendamento 17.1. Per quanto riguarda quest'emendamento debbo dire che non ritengo di poterlo accogliere.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**C I P E L L I N I** *relatore.* Per quanto riguarda l'emendamento 17.1 intendevo rimettermi al parere del Governo. Sono invece favorevole all'emendamento 17.2.

**B O R S A R I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**B O R S A R I .** Signor Presidente, non mi sembra giusto quanto si sta per fare se la maggioranza, uniformandosi al parere del Governo, vota contro il nostro emendamento.

Scusatemi, onorevoli colleghi, ma se noi abbiamo stabilito che è ingiusto gravare sui pensionati che ricevevano con ritardo e non per colpa loro ciò che loro spettava e che si erano guadagnati dopo una lunga vita di lavoro e quindi abbiamo deciso, con il disposto incluso nell'articolo che stiamo esaminando, di riconoscere loro il diritto alla detrazione sugli arretrati, come possiamo non riconoscere al pensionato che aveva la moglie, e quindi aveva diritto anche alla detra-

zione per la moglie, che anche questa gli debba essere conteggiato? In base a quale criterio si fa la discriminante di questo diritto che aveva il pensionato?

Trovo tutto ciò una grossa assurdità. Chiedo scusa agli onorevoli colleghi e prego l'onorevole Ministro di capire le ragioni della mia insistenza. Certamente voi non sarete capiti se manterrete un atteggiamento del genere. Visto che finalmente si è riconosciuto che è giusto concedere le riduzioni che spettavano al pensionato per gli anni di pensione arretrata che va a riscuotere — purtroppo per lui — dopo due o tre anni di attesa, perchè adesso vogliamo non dargli le 36.000 lire per la moglie, se gli spettavano? Cosa significa questa misura, per così dire a mezza strada? Come la spieghiamo? Se si tratta di un diritto, se ci mettiamo sulla strada di riconoscere dei diritti, li dobbiamo riconoscere tutti. Questo a me sembra il motivo fondamentale per il quale non si possono assumere degli atteggiamenti negativi e sarebbe opportuno che il Ministro ce ne spiegasse le ragioni e mi pare che, per quante ne possa trovare, non ve ne sia nessuna che possa giustificare una decisione di questo genere.

**V I S E N T I N I ,** *Ministro delle finanze.* Domando di parlare per un chiarimento.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**V I S E N T I N I ,** *Ministro delle finanze.* Non costituisce un'espressione di natura malvagia il fatto di voler togliere queste 36.000 lire. La preoccupazione, senatore Borsari, è la seguente. Questa è una tassazione separata, che quindi procede con criteri propri; a rigore, non dovrebbe, come tassazione separata, avere nessuna detrazione. Mi consenta di ricordare che, per quanto riguarda le pensioni arretrate che si riferiscono a periodi anteriori al 1973, ho fatto, perchè era legittimo, una risoluzione ministeriale che confermava la non applicabilità dell'imposta, dando quindi una ultra-attività all'esenzione allora prevista. Quindi, nei confronti dei pensionati si è fatta una cosa che era doverosa,

così come in questo caso si è trovata una soluzione ad un problema grave, perchè altrimenti il pensionato, se nella tassazione separata viene gravato di più, lo è non per colpa sua ma dell'ente che paga in ritardo.

Senonchè una preoccupazione che io ho avuto e che ho tuttora è che, finchè si tratta delle 36.000 che spettano ad ogni soggetto, la cosa è abbastanza semplice, ma quando si tratta invece delle 36.000 che spettano solo a chi abbia la moglie a carico, non legalmente ed effettivamente separata, si rischia, in mancanza di questi elementi, di comportare un ritardo nei pagamenti della pensione. Non c'è infatti lo stesso automatismo che c'è per le 36.000 lire che invece sono riconosciute per ogni soggetto. (*Commenti del senatore Bor-sari*).

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore De Falco e da altri senatori, non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame dell'articolo 18 e della relativa tabella. Se ne dia lettura.

**T O R E L L I , Segretario:**

#### Art. 18.

A decorrere dal 1º gennaio 1976 la tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

TABELLA

### IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

*Aliquote percentuali  
per scaglioni di reddito*

Reddito (scaglione in milioni di lire)		Aliquota %
—		—
fino a 3	. . . . .	10
oltre 3	fino a 4 . . . .	13
» 4	» 5 . . . .	16
» 5	» 6 . . . .	19
» 6	» 7,5 . . . .	22
» 7,5	» 9 . . . .	25
» 9	» 11 . . . .	27
» 11	» 13 . . . .	29
» 13	» 15 . . . .	31
» 15	» 17 . . . .	32
» 17	» 19 . . . .	33
» 19	» 22 . . . .	34
» 22	» 25 . . . .	35
» 25	» 30 . . . .	36
» 30	» 35 . . . .	38
» 35	» 40 . . . .	40
» 40	» 50 . . . .	42
» 50	» 60 . . . .	44
» 60	» 80 . . . .	46
» 80	» 100 . . . .	48
» 100	» 125 . . . .	50
» 125	» 150 . . . .	52
» 150	» 175 . . . .	54
» 175	» 200 . . . .	56
» 200	» 250 . . . .	58
» 250	» 300 . . . .	60
» 300	» 350 . . . .	62
» 350	» 400 . . . .	64
» 400	» 450 . . . .	66
» 450	» 500 . . . .	68
» 500	» 550 . . . .	70
» 550	. . . . .	72

**P R E S I D E N T E .** Sulla tabella sono stati presentati alcuni emendamenti.

Se ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Sostituire la tabella con la seguente:

TABELLA  
IMPOSTA SUL REDDITO  
DELLE PERSONE FISICHE

(Aliquote percentuali  
per scaglioni di reddito)

REDDITO (scaglioni in milioni di lire)	ALIQUOTA %
fino a 3 . . . . .	10
oltre 3      fino a 4 . . . . .	13
» 4      » » 5 . . . . .	16
» 5      » » 6 . . . . .	19
» 6      » » 7,5 . . . . .	22
» 7,5      » » 9 . . . . .	25
» 9      » » 11 . . . . .	27
» 11      » » 13 . . . . .	29
» 13      » » 15 . . . . .	31
» 15      » » 17 . . . . .	32
» 17      » » 19 . . . . .	33
» 19      » » 21 . . . . .	34
» 21      » » 23 . . . . .	35
» 23      » » 25 . . . . .	36
» 25      » » 27 . . . . .	37
» 27      » » 29 . . . . .	38
» 29      » » 32 . . . . .	40
» 32      » » 35 . . . . .	42
» 35      » » 40 . . . . .	44
» 40      » » 60 . . . . .	48
» 60      » » 80 . . . . .	50
» 80      » » 100 . . . . .	52
» 100      » » 125 . . . . .	54
» 125      » » 150 . . . . .	56
» 150      » » 175 . . . . .	58
» 175      » » 200 . . . . .	60
» 200      » » 225 . . . . .	62
» 225      » » 250 . . . . .	64
» 250      » » 275 . . . . .	66
» 275      » » 300 . . . . .	68
» 300      » » 350 . . . . .	70
» 350 . . . . .	72

18.1 BORSARI, BORRACCINO, MARANGONI,  
PINNA, POERIO, DE FALCO, FAB-  
BRINI

Sostituire la tabella per l'applicazione del-  
l'imposta sul reddito delle persone fisiche  
con la seguente:

IMPOSTA SUL REDDITO  
DELLE PERSONE FISICHE

(Aliquote percentuali  
per scaglioni di reddito)

REDDITO (scaglioni in milioni di lire)	ALIQUOTA %
Fino a 4 . . . . .	10
oltre 4      fino a 5 . . . . .	13
» 5      » 6 . . . . .	16
» 6      » 7 . . . . .	19
» 7      » 8 . . . . .	22
» 8      » 9 . . . . .	25
» 9      » 10 . . . . .	27
» 10      » 11 . . . . .	29
» 11      » 12 . . . . .	31
» 12      » 14 . . . . .	32
» 14      » 16 . . . . .	33
» 16      » 18 . . . . .	34
» 18      » 20 . . . . .	35
» 20      » 25 . . . . .	36
» 25      » 30 . . . . .	38
» 30      » 40 . . . . .	40
» 40      » 50 . . . . .	42
» 50      » 60 . . . . .	44
» 60      » 80 . . . . .	46
» 80      » 100 . . . . .	48
» 100      » 125 . . . . .	50
» 125      » 150 . . . . .	52
» 150      » 175 . . . . .	54
» 175      » 200 . . . . .	56
» 200      » 250 . . . . .	58
» 250      » 300 . . . . .	60
» 300      » 350 . . . . .	62
» 350      » 400 . . . . .	64
» 400      » 450 . . . . .	66
» 450      » 500 . . . . .	68
» 500      » 550 . . . . .	70
» 550 . . . . .	72

18.2

BERGAMASCO, BALBO

*Sostituire la tabella con la seguente:*

**IMPOSTA SUL REDDITO  
DELLE PERSONE FISICHE**

*(Aliquote percentuali  
per scaglioni di reddito)*

REDDITO (scaglioni in milioni di lire)		ALIQUOTA %
fino a 4	.	10
oltre 4	fino a 5	13
» 5	» » 6	16
» 6	» » 7,5	19
» 7,5	» » 9	22
» 9	» » 11	25
» 11	» » 13	27
» 13	» » 14	29
» 14	» » 15	30
» 15	» » 16	31
» 16	» » 17	32

*e lasciarla invariata per gli scaglioni successivi.*

18.3 PAZIENZA, NENCIONI, BASADONNA,  
FILETTI, MARIANI, LANFRÈ, DE  
SANCTIS, ENDRICH, BONINO

B O R S A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* B O R S A R I . Dirò in primo luogo che la tabella si illustra da sè. Diversamente, infatti, dovrei leggere tutti i numeri e confrontarli con quelli del disegno di legge che abbiamo al nostro esame. Per quanto riguarda invece l'entità e la misura, dirò solo che il concetto che sta alla base dell'impostazione dell'emendamento è il seguente: mentre si segue la linea del Governo e della Commissione per quanto riguarda le fasce di reddito più basse, per quanto riguarda i redditi intermedi si cerca di mantenersi al livello precedente, e per quanto riguarda i redditi più alti si accentua l'incidenza dell'aliquota, anticipando quindi le percentuali più alte fino ad arrivare ai 350 milioni con l'applicazione dell'aliquota massima del 72 per cento. Noi

riteniamo che ciò sia giusto perchè consente di attuare una perequazione fiscale che, mentre favorisce un alleviamento del carico nei redditi più bassi, accentua il prelievo e si preoccupa dell'incasso e del gettito. A chi osserva che pensare agli alti redditi è utopistico o da sognatore perchè — si dice — non sono numerosi i redditi di alto livello sui quali si possono applicare aliquote che raggiungono il 70 o il 72 per cento, faccio osservare che se si riuscirà, attraverso le misure che anche stamane abbiamo sollecitato, a trovare i modi per accertare i redditi reali dei cittadini, arriveremo anche a scoprire un numero maggiore di redditi alti.

Per quanto riguarda il resto, per una maggiore comprensione del valore dell'emendamento, invito i colleghi a confrontare la tabella da noi proposta con quella contenuta nel disegno di legge.

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Per quanto riguarda il nostro emendamento si tratta di uno slittamento di aliquote un po' più sostanzioso di quello previsto dal Governo. Non c'è una grande differenza, ma sembra che il nostro emendamento tenga in maggiore e più adeguata considerazione la svalutazione monetaria. Oggi nella realtà le nuove aliquote risultano più gravose di quanto non lo fossero quelle del 1972 in relazione al mutato valore della moneta, con la conseguenza che ci troveremo tra breve nuovamente nella necessità di rivedere le aliquote. Se queste fossero improntate a maggiore larghezza, non sarebbe necessario mettere mano alla legge ogni momento.

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, anche le nostre tabelle tendono a migliorare la situazione ed a tenere conto dell'inflazione non

nei termini troppo angusti in cui il fenomeno è stato contenuto dal Governo.

Ad illustrazione della tabella da noi proposta porto solo un conteggio che ho fatto sulla base dei coefficienti che ci ha dato il Ministro: un reddito di 20 milioni del 1970 con le aliquote attuali paga un'imposta di 5 milioni e 420.000 lire; lo stesso reddito portato al 1975 con il coefficiente 1,39 diventa 28 milioni. Con l'aliquota ridotta prevista dal Governo sconta un'imposta di 6.985.000 lire. Calcoliamo pure le detrazioni maggiorate eccetera, ma c'è sempre un maggior onere di 1.665.000 lire. (*Commenti del ministro Visentini*).

La correzione operata dalle tabelle che il Governo ci propone è troppo modesta sicchè, se teniamo conto della nuova imposta Visentini, del 5 per cento a semestre in più e se teniamo conto delle anguste riduzioni delle aliquote, insieme al principio del cumulo dei redditi che è rimasto, quanto meno non ci venite poi a dire che la situazione è migliorata. Domani leggeremo su tutta la stampa governativa: viva il Governo che ha ridotto le tasse!

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**C I P E L L I N I , relatore.** Gli emendamenti presentati modificano la tabella del provvedimento del Governo a ventaglio; il parere del relatore è che nella tabella proposta dal Governo gli scaglioni tengono meglio il passo con le aliquote percentuali.

Pertanto il relatore è contrario agli emendamenti.

**V I S E N T I N I , Ministro delle finanze.** Sono contrario agli emendamenti e mi limito ad osservare al senatore Pazienza che, com'è illustrato nella relazione, non si è voluto fare un semplice adeguamento monetario delle vecchie aliquote, ma si è voluta modificarne la struttura. E questo vale anche per la proposta Borsari, perchè le aliquote sui redditi minori sono alleggerite proporzio-

nalmente in misura molto più forte di quelle dei redditi maggiori, cioè è cambiata un po' la scala delle aliquote. Quindi, la scala delle aliquote è stata variata per attenuare l'onere reale sui redditi piccolo-medi, per lasciarlo più o meno immutato in termini reali sui redditi medi (naturalmente ognuno ha la sua concezione dei redditi medi, questo è evidente) e invece per gravare di più i redditi maggiori. Quindi il richiamo al solo fatto inflazionistico non è di per sé insufficiente, perchè la variazione di onere in termini reali è voluta. D'altra parte non vedrei la ragione per gravare ulteriormente in termini reali sui redditi medio-grandi o grandi.

Pertanto, sono contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dai senatori Bergamasco e Balbo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dal senatore Pazienza e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Se ne dia lettura.

**T O R E L L I , Segretario:**

**Art. 19.**

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministra-

tiva o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1, 3 e 5 del medesimo articolo 2425 e le azioni, acquistati entro il 31 dicembre 1973.

La rivalutazione può essere eseguita, a scelta del soggetto, secondo una delle seguenti modalità:

a) per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto e il prezzo medesimo moltiplicato con il coefficiente 1,2 elevato ad 1,3 per i beni acquistati nell'esercizio chiuso nell'anno 1972 e ad 1,4 per quelli acquistati in precedenti esercizi. In caso di rivalutazione di beni soggetti ad ammortamento devono essere contemporaneamente rivalutati con lo stesso coefficiente gli ammortamenti risultanti dal bilancio. Per i beni già rivalutati per conguaglio monetario a norma di precedenti leggi speciali si assume come prezzo di costo o di acquisto quello iscritto in bilancio per effetto della rivalutazione stessa;

b) per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari al cinquanta per cento del capitale proprio della società o dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1971 o, se inferiore, al capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione. Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o rendiconto, del capitale versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, e delle riserve, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività, diminuito delle perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo.

La rivalutazione non può in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nella

impresa, nonchè ai valori correnti e alle quotazioni di borsa. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione dei beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.

La rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai due esercizi successivi; se effettuata con le modalità di cui alla lettera b) del secondo comma deve essere eseguita in una sola volta.

Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

*Al primo comma, terz'ultimo rigo, sopprimere la cifra: « 5 » e al penultimo rigo sopprimere le parole: « e le azioni ».*

19.1 PINNA, BORSARI, MARANGONI, BORRACCINO, POERIO, DE FALCO, FABBRINI

*Al quarto comma aggiungere il seguente periodo: « Per le azioni non quotate in borsa e per le quote la rivalutazione può essere eseguita nell'inventario e nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui la società emittente ha proceduto alla rivalutazione dei propri beni ».*

19.2 IL GOVERNO

P I N N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I N N A . Con il nostro emendamento all'articolo 19 chiediamo la soppressione, al 15° rigo, della cifra « 5 » (relativa alle par-



tecipazioni non azionarie) e delle parole « e le azioni », per i seguenti ordini di motivi: in primo luogo perchè, nonostante si sia condotta un'accurata indagine, ci risulta, fino a prova contraria, che in nessun paese europeo, anche se altamente industrializzato, si è

andati ad una rivalutazione; anzi vi è stato un preciso rifiuto in questo senso, anche dalla Francia. Gli unici paesi che fanno eccezione alla regola, che è appunto quella del rifiuto delle rivalutazione, sono la Grecia e la Spagna che, invece, l'hanno consentita.

## Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue P I N N A). In linea principale e avuto riguardo alla prassi corrente in tutti i paesi, non dovremmo ammettere la rivalutazione, anche perchè da uno studio recente predisposto dal fondo monetario internazionale relativamente alla tassabilità dei profitti risulta che dal dopoguerra in poi nessuna rivalutazione con effetti fiscali è stata ammessa in paesi altamente industrializzati. Nè ci risulta, peraltro, che gli Stati Uniti, il Canada, l'Inghilterra e gli stessi paesi scandinavi abbiano intrapreso la strada della rivalutazione.

Peraltro è da considerare il fatto che il ricorso a rivalutazioni di questo genere non è assente in periodi di inflazione. Risulta infatti che in Italia vi siano stati provvedimenti che vanno in quella direzione nel 1927, nel '46, nel '48 e nel '52. Tali riferimenti, infatti, possono desumersi chiaramente dalla relazione « Reddito di impresa e inflazione », presentata dal professor Argenziano nel convegno di studi svoltosi in Pavia e più volte citato dall'onorevole ministro delle finanze Visentini.

In via subordinata, e non senza riserva, la possiamo ammettere solo per i cespiti ammortizzabili, escludendo pertanto le partecipazioni azionarie e le azioni. Ciò appunto nella considerazione, più volte affermata da varie parti, della necessità di limitare la rivalutazione per i beni immobili, gli impianti, i macchinari e i mobili (e non già le azioni o le partecipazioni non azionarie che nulla hanno a che vedere con l'usura o l'obsolescenza degli impianti). D'altra parte, mi sia consentito di affermare che nel nostro paese esistono già numerose provvidenze a

carattere fiscale riguardanti la determinazione degli utili, talchè appare ormai chiara la panoramica delle provvidenze fiscali che vanno dagli « ammortamenti accelerati » al differimento di imposta per plusvalenze patrimoniali reinvestite, alla valutazione delle scorte (in base ai prezzi degli ultimi acquisti), alla possibilità infine di rivalutazione dei cespiti delle società fuse, in sede di fusione per l'incorporazione (si veda l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 558), nonchè altre misure minori che riguardano il condono, la mancanza provvisoria di iscrizione al ruolo o di altre forme di pagamento o di imposta, l'esenzione per le plusvalenze mobiliari realizzate dalle persone fisiche senza intento speculativo ed altre provvidenze che in questo momento non mi sovengono.

Riteniamo che a rivalutazioni si debba andare per evitare le conseguenze negative che derivano da una rappresentazione deformata della situazione patrimoniale delle imprese (per i risparmiatori, per il credito e per i terzi). E qui siamo d'accordo con l'onorevole Ministro nel ritenere che una situazione deformata dei bilanci non consente talvolta neanche l'accesso al credito nella misura che viene richiesta e, quindi, vi è da questo punto di vista un vantaggio assai evidente. Queste rivalutazioni, dunque, non devono riguardare le azioni e le partecipazioni non azionarie che per altro non trovano riscontro in nessun'altra legislazione europea. È comunque da tenere presente che l'effetto della rivalutazione sul piano contabile dovrebbe essere quello di ragguagliare meglio i valori contabili di bilancio ai valori effettivi delle diverse

poste in bilancio stesso. E non vi è dubbio sotto questo profilo che anche in correlazione con la riforma societaria si avrebbe una trasparenza di bilancio — per molti versi ancorata ancora ai valori storici — ma correlata ai valori attuali. Quel che però mi sembra di dovere evidenziare è comunque che il beneficio derivante dalla rivalutazione dei capitali ammortizzabili e del fondo di ammortamento per effetto del provvedimento va nella direzione delle aziende che stanno bene, per quelle che possono scaricarne maggiori imputazioni sui prezzi, oltre che naturalmente per quelle che hanno investito molto prima del 1971.

Non vogliamo attardarci, per economia di tempo, sull'andamento dei prezzi, ma possiamo dire, sia pure *en passant*, che l'indice generale dei prezzi all'ingrosso nel corso del 1974 ha notevolmente accentuato il suo andamento crescente. Infatti, come si può desumere dal compendio statistico italiano del 1975, esso è risultato pari al 40,7 per cento, di molto superiore a quello verificatosi nel corso del 1973: più 17,8 per cento.

Ne deriva di conseguenza che nel nostro paese, con tutti gli sgravi fiscali cui abbiamo rapidamente accennato, il gettito tributario delle aziende diventa irrisorio, onorevoli colleghi, in relazione al gettito complessivo e diviene estremamente basso comparativamente con il gettito tributario che si realizza all'estero. Ma si potrà affermare che occorre avere occhio alla sfavorevole congiuntura, al tasso galoppante di svalutazione, alla cassa integrazione, alla stretta creditizia, alla crisi della politica comunitaria: certamente non saremo noi comunisti a sottovalutare tali problemi.

Per queste considerazioni, pur mantenendo forti riserve, non osteggiamo la rivalutazione, ma chiediamo fermamente che si tenga conto del nostro emendamento, proprio in correlazione ai fatti accennati, dai quali si può desumere, credo, l'esigenza dell'esclusione dalla rivalutazione per le partecipazioni non azionarie e per le azioni alle quali, se non vado errato, si è riferito il ministro Visentini nella sua replica. Confido, pertanto, nell'accoglimento dell'emendamento e nella comprensione del Senato e del Governo.

V I S E N T I N I, *Ministro delle finanze.*  
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I, *Ministro delle finanze.*  
Mi pare che il senatore Pinna, dopo aver accennato ad una posizione più distante, cioè contraria a tutte le rivalutazioni, in un momento successivo vorrebbe che le rivalutazioni fossero limitate, o che si escludessero le azioni e le partecipazioni.

Il discorso sarebbe lungo, l'ho fatto stamattina e non voglio ripetermi. Devo dire però che negli anni dal 1918 al 1952 tutti i paesi europei, tranne l'Inghilterra, hanno avuto rivalutazioni per congruaggio monetario: dalla Germania, che ha avuto pochissima svalutazione, ma che addirittura nel passaggio dalla *Reichsmark* alla *Deutschemark* ha ammesso una nuova valutazione dei beni affidata alla responsabilità delle imprese, alla Francia, al Belgio, a tutti i paesi che hanno avuto svalutazioni. L'Inghilterra effettivamente no, perchè nel primo dopoguerra aveva avuto un'assai limitata svalutazione monetaria. Oggi l'argomento è allo studio di molti paesi. Nei giorni scorsi è stato pubblicato un bellissimo e grosso rapporto (che viene chiamato rapporto Sandilands dal nome del presidente del comitato che lo ha redatto), il quale propone al Governo inglese, che aveva nominato la commissione due anni fa, una serie di misure per le rivalutazioni monetarie. Quindi il problema è allo studio anche in Gran Bretagna.

Come ho illustrato stamattina, si tratta semplicemente di rendere omogeneo il costo dell'ammortamento con quella che è la moneta dei ricavi. Quindi, non posso accogliere l'emendamento.

Debbo insistere anche perchè si mantengano le azioni e le partecipazioni, perchè è vero che in questo caso non vi è problema di ammortamenti, però l'utile, la plusvalenza che deriva è puramente monetaria. Pertanto si avrebbe una plusvalenza che deriva solo dal fatto monetario.

Non possono essere accolti gli emendamenti proposti perchè, come dicevo stamattina, a mio parere, essi sono in una ottica che non

corrisponde alla reale situazione del problema. Qui infatti non si tratta di realizzo di beni al quale possa fare seguito un reinvestimento, ma di poter eseguire gli ammortamenti su dei valori più elevati. Pertanto il richiamo alle disposizioni attuali del testo unico sui realizzi e sull'obbligo di reinvestimento non è pertinente.

Per concludere, quindi, propongo che l'emendamento sia respinto.

L'emendamento governativo rientra naturalmente nel presupposto delle rivalutazioni anche delle azioni e delle quote. Per le azioni non quotate in borsa la società azionista o la impresa azionista deve aspettare la rivalutazione che fa la società emittente. Quindi bisogna consentire in questa logica un anno di più di quello che è il termine normalmente ammesso per gli altri beni.

Aggiungo che la preoccupazione di grosse perdite di gettito per la rivalutazione delle azioni è estremamente teorica, perchè le quotazioni delle azioni sono tali che non consentiranno rivalutazioni, ma imporranno a molte imprese di fare delle robuste svalutazioni sulla base dei valori correnti di borsa.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**CIPPELLINI, relatore.** Sono contrario all'emendamento 19.1 e favorevole all'emendamento 19.2.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 20. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

#### Art. 20.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi dell'articolo precedente devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, che, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con la osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente. Per la riduzione si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2446 del codice civile.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**BALBO, Segretario:**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 19, commi terzo e quinto, e del presente articolo, gli amministratori e i sindaci o i revisori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni ».

20.1

IL GOVERNO

**VISENTINI, Ministro delle finanze.**  
Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Siccome ci sono le disposizioni che impediscono che la rivalutazione dei beni avvenga al di là di quello che è il valore corrente (c'è poi quella formula differenziata per i diversi cespiti: quotazioni di borsa per le azioni; economico-utilizzazione per gli impianti) e che obbligano anche ad indicare nelle relazioni i criteri con i quali sono state fatte le rivalutazioni, si ritiene che sia opportuno sanzionare l'inosservanza di queste disposizioni per rendere più rigorosa la valutazione effettiva dei valori dei beni e per impedire che siano eseguite delle rivalutazioni che siano puramente meccaniche con il coefficiente di 1,4 e che omettano un effettivo nuovo apprezzamento del valore reale attuale del bene.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C I P E L L I N I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 21. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

#### Art. 21.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Le azioni o quote gratuite, e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote possedute, che derivano dalla imputazione a capitale dei saldi attivi, non

costituiscono reddito imponibile per il socio o partecipante. Se le azioni o le quote appartengono ad un'impresa commerciale, ad una società in nome collettivo o in accomandita semplice, ad una società a queste equiparata o ad un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, si applica il quarto comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Se anteriormente al 31 dicembre 1986 i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 20 o mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti costituiscono reddito a tutti gli effetti, sia per la società o l'ente che per i soci o partecipanti, nel periodo d'imposta in cui l'attribuzione è deliberata. Si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale dei saldi attivi abbiano per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formato con l'imputazione dei saldi.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 21.

B A L B O , *Segretario*:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguiti ai sensi degli articoli precedenti sono disciplinati dal combinato disposto degli articoli 12 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

21.1 PINNA, BORSARI, DE FALCO, MARANGONI, POERIO, BORRACCINO, FABBRINI

*In via subordinata all'emendamento 21.1, sostituire l'articolo con il seguente:*

« Nella determinazione del reddito imponibile della società o dell'ente non si tiene conto delle plusvalenze patrimoniali, risul-

tanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, iscritte in bilancio, fermi restando tutti gli altri presupposti di tassazione previsti dalla vigente legislazione ».

21.2 PINNA, BORSARI, MARANGONI, DE FALCO, FABBRINI, BORRACCINO, POERIO

P I N N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* P I N N A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, con l'emendamento 21.1 chiediamo la sostituzione dell'articolo 21 per le seguenti considerazioni. In primo luogo perchè deve rimanere ferma la disciplina vigente sulle plusvalenze, la quale prevede tra l'altro la non tassabilità delle stesse nel caso in cui le plusvalenze siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano reinvestite in beni ammortizzabili entro il secondo periodo di imposta, successivo a quello della evidenziazione del realizzo (articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, quinto comma). Per converso saranno tassabili qualora non venissero reinvestite entro il biennio o addirittura distribuite sotto qualsiasi forma ai soci.

Consentitemi di fare alcune brevissime considerazioni. Questa disciplina prevista dal cennato decreto del Presidente della Repubblica coincide con le esigenze del momento proprio avendo riguardo alla fase congiunturale. Da più parti, infatti, viene sollecitata una politica di reinvestimenti che rilanci la produzione, avuto riguardo al fatto che quest'anno — così come abbiamo appreso dalla relazione del ministro del tesoro onorevole Colombo e dalle dichiarazioni rilasciate dal ministro Andreotti — il reddito nazionale sarebbe ancora diminuito del 3 per cento. Siamo quindi di fronte ad una situazione senza precedenti per gravità e drammaticità in cui gli elementi salienti sono rappresentati, come abbiamo visto, dal tasso inflattivo, o dalla disoccupazione, dalla cassa integrazione ormai per milioni di lavoratori e dalla gra-

ve condizione delle campagne che è ricordata in quest'Aula ogni giorno. In questa situazione il problema urgente è quello dei reinvestimenti. In tale direzione vanno quindi i decreti anticongiunturali, anche se dobbiamo dire che sono venuti un po' in ritardo. Comunque in questa direzione vanno le sollecitazioni dei sindacati, la stessa azione del Governo. Tutto ciò si evince dalla lettera che lo stesso onorevole Presidente del Consiglio ha inviato in questi ultimi tempi ai sindacati e dalle stesse riunioni tra il Governo e i sindacati, che si sono avute qualche giorno fa.

Il problema è quindi quello di reinvestire al più presto e ci pare che la normativa cui ci riferiamo dia questa garanzia. Non si comprende perciò la ragione per la quale nel presente disegno di legge si voglia andare alle calende greche differendo i reinvestimenti. Non solo, ma dopo il 1986 si può anche andare ad una distribuzione delle plusvalenze derivanti dalla rivalutazione.

Ci sembra una grande contraddizione che deve essere necessariamente corretta proprio per le esigenze testè presentate. Comunque pensiamo che il Ministro ed il Governo debbano riflettere su questa questione che non ci sembra di lana caprina ma che, in buona sostanza, riguarda l'urgenza dell'attuazione dei provvedimenti anticongiunturali e riguarda — perchè no? — tutta la strumentazione legislativa che sta per essere varata e che non può non tener conto della necessità di accelerare la spesa, di andare ad una rapida politica di investimenti, della stessa selezione del credito, finalizzate al superamento della sfavorevole congiuntura.

Solo in questo modo e chiedendo coraggiosamente alle aziende beneficiarie dal provvedimento di investire, mantenere e aumentare i livelli occupativi possiamo concorrere ad uscire, sia pure molto faticosamente, dal tunnel della crisi, e non rinviando *sine die* un'organica e rapida politica degli investimenti.

D'altra parte, perchè non dirlo?, nella determinazione del reddito complessivo, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 29 settembre 1973, è chiaramente indicato il criterio seguito, che ci sembra tecnicamente e giuridicamente ri-

spondente, e cioè il reddito complessivo costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo di imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite e del rendiconto.

Ci sembra ugualmente assai importante la norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, riguardante le plusvalenze patrimoniali.

Infatti, il quinto comma recita: « Le plusvalenze realizzate non concorrono a fornire il reddito di imposta se e nella misura in cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano investite in beni ammortizzabili entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di realizzo. All'atto del reinvestimento l'ammontare reinvestito sarà trasferito al fondo di ammortamento e le quote annue di ammortamento saranno calcolate sulla differenza fra il costo dei beni acquistati o costruiti e l'ammontare reinvestito. L'ammontare non reinvestito entro il secondo periodo d'imposta concorrerà a formare il reddito del periodo stesso. Quando invece le plusvalenze vengono destinate al consumo personale o familiare o ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, concorrono necessariamente a formare il reddito e pertanto debbono pagare l'imposta. Quando, infine, le plusvalenze dovessero essere distribuite ai soci, concorrono a formare il reddito e come tali debbono essere soggette a tassazione ».

L'articolo 54 ha quindi una sua *ratio*, quella di andare in via principale nella direzione dei reinvestimenti, del rilancio produttivo e della occupazione.

A questa norma — credo nell'interesse generale — ci dobbiamo saldamente riferire anche durante la discussione di questo provvedimento, per molti versi assai importante e complesso.

Per queste considerazioni, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, chiedo alla comprensione del Senato di voler considerare l'emendamento, di volerlo approvare, affinché i saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni vengano disciplinati dai cennati articoli 12 e 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 597, nella convinzione che, così operando, contribuiamo a sfoltire la giungla delle norme legislative e indichiamo un preciso quadro di riferimento sulla disciplina delle rivalutazioni.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

**S E G N A N A .** A nome del relatore debbo esprimere parere contrario ai due emendamenti.

**V I S E N T I N I ,** *Ministro delle finanze.* Esprimo parere contrario. Mi permetto di richiamare l'attenzione del senatore Pinna perchè tengo a motivare, come sempre, questo parere contrario.

Come è possibile pensare a un reinvestimento delle plusvalenze monetarie che sono semplicemente un fatto giuridico e contabile? Le plusvalenze non stanno in un cassetto come denaro liquido. Le plusvalenze monetarie sono un fatto giuridico e contabile, ripeto, non danaro disponibile...

**P I N N A .** Ma quando si dice che le plusvalenze saranno imputate a capitale, io, come azienda, posso chiedere credito a una banca.

**V I S E N T I N I ,** *Ministro delle finanze.* Sì, ma non sono applicabili le norme che obbligano al reinvestimento delle plusvalenze realizzate. Questo voglio dire. È impossibile reinvestire le plusvalenze monetarie. (*Interruzione del senatore Borsari*). Si chiede che le plusvalenze monetarie siano reinvestite entro due anni. Ora come è possibile far ciò se la rivalutazione si riduce al fatto che un bene, anzichè essere iscritto nell'inventario per 100 milioni, viene iscritto per 140?

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 21. 1, presentato dal senatore Pinna

e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Se ne dia lettura.

**B A L B O , Segretario:**

**Art. 22.**

Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali possono rivalutare, osservando le disposizioni del secondo comma, lettera a), e del terzo e quarto comma dell'articolo 19, i beni indicati nel medesimo articolo 19, relativi all'attività commerciale esercitata, che dal prospetto di cui al successivo secondo comma risultano acquistati entro il 31 dicembre 1973.

La rivalutazione non può essere eseguita dai soggetti che non abbiano provveduto, nel termine stabilito, alla redazione del prospetto e alla presentazione della situazione patrimoniale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.

La rivalutazione può essere eseguita nell'inventario e nel bilancio relativi al periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge o ai primi due periodi d'imposta successivi. Nell'inventario devono essere indicati anche il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati.

I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.

I soggetti indicati nel primo comma che ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, non erano tenuti alla redazione del prospetto previsto nell'articolo 1 del medesimo decreto possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo purchè provvedano, entro il 31 marzo 1976, alla redazione del prospetto secondo le disposizioni del predetto decreto con riferimento alle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1975 e presentino all'ufficio delle imposte in allegato alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1975 la situazione patrimoniale risultante dal prospetto redatta a norma dell'articolo 13 del suindicato decreto.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili. L'inventario deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**B A L B O , Segretario:**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali possono rivalutare, osservando le disposizioni del secondo comma, lettera a), del terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 19, i beni indicati nel medesimo articolo 19, relativi all'attività commerciale esercitata, che dal prospetto di cui al successivo secondo comma risultano acquistati entro il 31 dicembre 1973. Per i soggetti già tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, non tenuti alla redazione del prospetto, l'esistenza dei beni al 31 dicembre 1973 deve risultare dall'inventario

La rivalutazione non può essere eseguita dai soggetti che non abbiano provveduto, nel

termine stabilito, alla redazione del prospetto e alla presentazione della situazione patrimoniale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ovvero, se già tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 del testo unico indicato nel precedente comma, alla redazione dell'inventario al 31 dicembre 1973.

I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.

I soggetti indicati nel primo comma che ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, n. 689, non erano tenuti alla redazione del prospetto previsto nell'articolo 1 del medesimo decreto possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo purchè provvedano entro il 31 marzo 1976 alla redazione del prospetto secondo le disposizioni del predetto decreto con riferimento alle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1975 e presentino all'ufficio delle imposte in allegato alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1975 la situazione patrimoniale risultante dal prospetto redatta a norma dell'articolo 13 del suindicato decreto.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle società ed enti di ogni tipo, di cui all'articolo 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni ».

22. 2

IL GOVERNO

*Alla fine del quarto comma aggiungere le parole: « purchè ricorrano tutte le condizioni previste dal quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».*

22. 1

PINNA, BORSARI, MARANGONI, FABBRINI, POERIO, BORRACCINO, DE FALCO

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze.*  
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze.*  
Con l'emendamento 22. 2 il Governo riforma l'articolo 22. La variazione al primo comma consiste in questo: tra i soggetti che non erano obbligati alla presentazione del prospetto di cui al provvedimento del dicembre scorso c'era chi, ai sensi dell'articolo 104 del vecchio testo unico delle imposte dirette, aveva optato per la tassazione in base al bilancio. Poichè per questi non si creava una variazione nel metodo di determinazione dell'imponibile, ma continuavano ad essere tassati in base al bilancio, prima per opposizione poi per norma di legge, non era previsto che dovessero fare il prospetto. Quindi sarebbero rimasti esclusi dalla rivalutazione.

Il comma secondo, nell'ultima parte, fa richiamo ai soggetti di cui all'articolo 104.

Viene eliminato il comma terzo perchè la disposizione è esplicitamente contenuta nei commi precedenti, come risulta dalla lettura.

Viene poi eliminata l'ultima parte dell'ultimo comma e i soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili. Il testo della Commissione dice che l'inventario deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi. A me pare che allegare l'inventario sarebbe una cosa un po' pesante e singolare; infatti alla dichiarazione si allegherà un prospetto, ma non un inventario che può essere una cosa in alcuni casi abbastanza consistente. Pertanto proporrei di togliere questo inutile onere. L'inventario sarà riscontrato presso gli uffici dell'imprenditore. Questa è la sostanza dell'emendamento, il resto è riformulazione.

P I N N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.



\* P I N N A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, avevo intenzione di illustrare un emendamento subordinato all'articolo 21, ma ciò non mi è stato consentito forse per ragioni tecniche di tempo. Tengo ben presenti le sue considerazioni, onorevole Ministro, così come lei ha tenuto ben presenti le mie. Vorrei per lo meno che l'emendamento subordinato venisse preso in considerazione e che, nell'ipotesi che cadesse la possibilità, come lei ha detto, del reinvestimento delle somme imputate al capitale nel giro di due anni, si aprisse un ventaglio e si desse questa possibilità quando l'occasione sembrerà più propizia. Resta, comunque, fermo il concetto secondo il quale una volta che le rivalutazioni sono imputate al capitale l'azienda può accedere più facilmente al credito di quanto non lo possa fare antecedentemente, quando la valutazione del suo patrimonio reale è limitata, mentre con la rivalutazione si apre questa possibilità concreta anche nei confronti delle banche.

S E G N A N A . Ma la banca fa una valutazione propria!

P I N N A . Caro collega, se lei ben ricorda abbiamo rivolto domanda all'onorevole Ministro in Commissione affinché a controllare poi le rivalutazioni sia il tribunale, sia l'organo fiscale e sia, perchè no, la CONSOB, che sarà abilitata anche a stabilire una certa linea in relazione alla riforma delle società per azioni e a rimettere un po' d'ordine nella borsa che ormai fa acqua da tutte le parti. Non possiamo più fare una discussione sul reperimento del capitale di rischio se non acclariamo innanzitutto alcuni canali del risparmio che devono avere le necessarie garanzie.

Per quanto si riferisce particolarmente alla precedente raccomandazione preghiamo il Governo di volerla considerare; per quanto concerne l'emendamento all'articolo 22 chiediamo che alla fine del 4º comma siano aggiunte le parole: « purchè ricorrano tutte le condizioni previste dal quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 », per le evidenti ragioni che abbiamo avuto modo di

evidenziare prima, vale a dire che i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione non concorrono a formare il reddito imponibile, semprechè sussistano le citate condizioni. Penso che questo sia da considerare proprio per avere un quadro di riferimento preciso nelle operazioni di rivalutazione. Conseguentemente l'aggiunta che proponiamo viene ad acclarare la norma legislativa nell'ambito entro il quale devono muoversi le nuove norme. Ciò non mi pare nè pleonastico nè inopportuno, atteso che in questa giungla di norme molte volte ci si perde e non si trova la strada e quindi c'è sempre la possibilità di grande manovra; mentre se c'è un quadro preciso delle norme che regolano la rivalutazione è chiaro che si può afferrare meglio la situazione e si può anche decollare più facilmente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C I P E L L I N I , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento 22.2 e contrario al 22.1.

P A N D O L F I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere contrario all'emendamento 22.1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 22.2 sostitutivo dell'intero articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BALBO, Segretario:

PREMOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se il Governo intende promuovere un ampio dibattito in Parlamento per giustificare l'atteggiamento lassista e, al limite, rinunciatario, seguito in occasione dell'approvazione dello stato previsionale della CEE per il 1976;

se il Governo non ritiene che l'aver accettato la riduzione importante, rispetto alle proposte originarie della Commissione delle Comunità, degli impegni di spesa del Fondo regionale e del Fondo sociale, che sono passati rispettivamente da 281 e 322 miliardi di lire a 187 e 258 miliardi (di cui beneficiano in modo sostanzioso proprio le industrie italiane) pregiudica seriamente il piano di ripresa e di lotta contro la disoccupazione.

L'interrogante osserva che tale contrazione risulta tanto più grave in quanto la Francia è riuscita a difendere i propri interessi, ottenendo che il FEOGA non subisse alcuna amputazione, e desidera conoscere quale programma sia allo studio al fine di ottenere che, quanto prima, venga adottato un bilancio supplementare in tale settore strategico per la nostra economia.

(3 - 1783)

SIGNORI, FERRALASCO, CORRETTO, VIGNOLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se corrispondono a verità le informazioni di stampa relative alle operazioni creditizie della sezione del credito navale dell'IMI;

in particolare, se ha disposto indagini per accertare se vi siano interessi degli stessi alti funzionari nelle erogazioni creditizie e quali gruppi economici si muovevano attorno a tali interessi.

(3 - 1784)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

TEDESCO TATÒ Giglia, PETRELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere

se risponda a verità che l'Ufficio del registro atti giudiziari di Bologna applica, per le registrazioni delle sentenze di separazione e di divorzio e per i decreti di omologazione delle separazioni consensuali, quando sia previsto un assegno di mantenimento, l'imposta dell'1,50 per cento sull'importo dell'assegno mensile capitalizzato per 20 anni, come se si trattasse di un vitalizio: una tale equiparazione non appare validamente fondata ed è socialmente ingiusta, in quanto gravosa particolarmente per le persone a reddito modesto.

Per sapere, altresì, se il Ministro non ritenga erronea l'impostazione secondo la quale si è passati dal regime della tassa fissa a detta nuova imposizione: parrebbe, infatti, che l'Ufficio in questione giustifichi il nuovo sistema di tassazione perchè il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, non contiene (a differenza dell'articolo 116 della tariffa allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro) un esplicito riferimento alla tassa fissa per le sentenze di separazione.

Per essere informati, pertanto, sull'orientamento che il Ministero intenda assumere su tale delicata materia.

(4 - 4638)

DAL CANTON Maria Pia, ASSIRELLI, AGRIMI, PICARDI, CAROLLO, NOÈ, ZUGNO, SANTALCO, BENAGLIA, MURMURA, BERLANDA, DAL FALCO, TIRIOLO, BARRA, COSTA, MONTINI, SICA, DE LUCA, LEGGIERI, CASSIANI, DE CAROLIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritengano indispensabile ed urgente — dopo i recenti gravissimi episodi di violenza commessi da giovani e giovanissimi — approntare uno strumento legislativo atto a colpire i responsabili, a tutti i livelli, della valanga di pornografia che sta devastando il nostro Paese e che perverte in modo particolare i giovani, avviandoli alla droga ed al delitto.

Gli interroganti chiedono se possono aver valore gli appelli alla non violenza quando si tollera che perfino nei fumetti destinati ai bambini vi sia l'esaltazione sfrenata della violenza medesima sotto tutti gli aspetti, oltre che del sesso. Chiedono, ancora, se l'opera della scuola, nonostante tanti lodevoli sforzi e riforme, non sia vanificata in partenza dal fatto che anche ai giovanissimi viene offerta dalla nostra società permissiva della stampa oscena prodotta in Italia ed all'estero, che ha conseguenze imprevedibili

soprattutto sulla psiche particolarmente fragile di molti soggetti.

(4 - 4639)

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica questa sera alle ore 21 con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 20,55*).

---

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari